



la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

GIUGNO 2011 109





5 per mille volte grazie.

Destina il tuo 5 per mille a Project Malawi Cod. Fisc. 97423660154

Da più di 6 anni lavoriamo in Malawi per migliorare le condizioni di vita e di salute della sua popolazione. Lottiamo contro la diffusione dell'AIDS, l'esclusione sociale, la povertà e promuoviamo sviluppo.


Partecipa anche tu con un semplice gesto, la tua firma per la destinazione del 5 per mille.



www.projectmalawi.it

Un'iniziativa di

INTESA  **SANPAOLO**

In collaborazione con:

 **fondazione
cariplo**



JAGUAR. 75TH ANNIVERSARY.



Jaguar festeggia i suoi 75 anni con la versione celebrativa XF 3.0 V6 DIESEL S da 275 CV con "75th Anniversary Pack" offerto di serie fino al 31 marzo 2011.

- > Jaguar aerodynamic kit
- > Cerchi in lega da 20" Volans
- > Sospensioni Adaptive Dynamics

Entra a far parte del mondo Jaguar.

Con la formula finanziaria "Privilege 475" XF 3.0 V6 DIESEL S tua da soli 16 euro al giorno. Offerta valida fino al 30 Giugno 2011.

TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO SHOWROOM

biAuto JLR

Via Bologna, 102 - Torino

Tel. 011 2483711

www.biautogroup.com

XF - Consumi ciclo combinato da 6,8 a 12,5 l/100 km. Emissioni CO₂ da 179 a 292 g/km.

JAGUAR **75**
YEARS

Esempio: XF 3.0 V6 DS Luxury con "75th Anniversary Pack" - prezzo di vendita € 58.500,00 (chiavi in mano, escl. IPT) - Anticipo € 25.411,23 - 36 rate da € 475,00 - Valore Futuro Garantito pari a € 20.475,00 - Spese Gestione Pratica € 350,00 + bolli - Tan 4,93% - Taeg 5,70% - Offerta valida fino al 30/06/2011 - Salvo approvazione Jaguar Finance.

* Anticipo fisso e non modificabile solo su 270 CV

Clinica Santa Caterina da Siena
Torino



Ex Casa di Cura Suore Domenicane
Direttore Sanitario Dr. Luisangelo Sordo



GVM
CARE & RESEARCH

Via Villa della Regina 19
10131 Torino
info-csc@gvmnet.it
www.gvmnet.it

I nostri servizi ambulatoriali e le specialità chirurgiche:

CARDIOLOGIA

Registrazioni Holter, ECG, Ecocardiogramma, Ecodoppler, Prove da sforzo

DIETOLOGIA E DISTURBI NUTRIZIONALI

Controllo dei parametri ematochimici-ormonali, calcolo delle percentuali del tessuto adiposo e muscolare, controllo della funzionalità epatica, renale, tiroidea, surrenalica, ipofisaria. Prescrizione di diete personalizzate

DERMATOLOGIA

Tecnologie laser per la terapia, "Unità Laser KTP"

ECOGRAFIA

Diagnostica per patologie vascolari, muscolari, traumatiche, ghiandolari o cavitare profonde, ostetriche ginecologiche, prostatiche vescicali e renali, cardiologiche e digestive

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Visite specialistiche e controlli clinici, esami di laboratorio, indagini citologiche, indagini istologiche, tecnica di diagnostica per immagini rx, ecografie, Tac, mammografia, controlli sensitometrici, ambulatorio della menopausa.

Prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale, diagnosi prenatale (amniocentesi- prelievo di villi coriali), interventi chirurgici micro invasivi (ago biopsia ed ago aspirato sottoguida ecografica di formazioni cistiche ovariche e mammarie)

GASTROENTEROLOGIA

Esofagogastroduodenoscopia, retto-sigmaendoscopia, colonscopia, ecoendoscopia (bilio pancreatica, esofagogastrica e rettale)

NEUROLOGIA

Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico

ONCOLOGIA

Trattamento delle patologie neoplastiche: prevenzione, diagnosi e terapie antitumorali

OTORINOLARINGOIATRIA

Visite specialistiche, audiometria, visita foniatrica, impedenziometria, endoscopia con fibre ottiche rigide e flessibile, esame vestibolare di primo livello, terapia delle apnee notturne in stretta collaborazione con la pneumologia per il monitoraggio cardio-respiratorio notturno ed adattamento alla ventilazione

TERAPIA DEL DOLORE

Sostieniamo e promuoviamo la lotta al dolore affinché costituisca parte preponderante e non soltanto integrante dell'arte medica e sia sempre più efficace nella difesa della vita e nell'umanizzazione delle cure.

PNEUMOLOGIA

Visite specialistiche, controlli clinici, spirometria, saturimetria, emogasanalisi, polisomnografia sia adulta che pediatrica

RADIOLOGIA

Radiologia digitalizzata, Tac, ecografia, ecografia quadimensionale, ecodoppler, mammografia, densitometria ossea

UROLOGIA

Visite specialistiche, esami ematologici, esami urinari, esami funzionali, diagnosi per immagini (ecografie, rx, Tac), indagini endoscopiche, esami istologici, interventi chirurgici

CHIRURGIA GENERALE

Trattamento di lesioni e malattie a carico dell'apparato digerente, e chirurgia dell'obesità.

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Trattamenti di lesioni traumatiche e loro esiti, malformazioni, problemi occlusali, patologie dentarie, patologie oncologiche, patologie degenerative

CHIRURGIA PLASTICA

Trattamento ricostruttivo al seguito di interventi mutilanti, traumi e ustioni. Chirurgia plastica ed estetica a carico di tutto il corpo con una progressiva estensione delle possibilità tecnologiche, l'utilizzazione di nuovi materiali, protesi e tecniche chirurgiche sempre più affinate ed in rapida costante evoluzione

CHIRURGIA VASCOLARE,

Dalla grande chirurgia delle affezioni aortiche alla chirurgia periferica.

OCULISTICA

Chirurgia della cataratta, del glaucoma e delle patologie vitreo-retiniche, trattamento delle maculopatie e la chirurgia palpebrale

ODONTOIATRIA IMPIANTOLOGIA GNATOLOGIA,

Conservazione e recupero dell'apparato dentario con risultati che ne garantiscono per la massima parte l'anatomia e la fisiologica funzione

ORTOPEDIA E CHIRURGIA DELLA COLONNA

Terapia di malformazioni ed alterazioni strutturali primitive o secondarie e recuperi post-traumatici, chirurgia della mano, del piede, del ginocchio, dell'anca, della spalla.

Risoluzione di problemi neurologici che interessano la colonna vertebrale, cervicale, dorsale e lombare, tramite interventi di decompressione, di risoluzione di patologie discali, di stabilizzazione in patologie di scompenso vertebrale

PROCTOLOGIA

Trattamento delle patologie ano rettal, prolapsi e patologie emorroidali

Centro Unificato Prenotazioni (CUP) Tel. 011 8199201 - 011 8199200 Fax 011 8199301

Reception Diagnostica per immagini - Radiologia Tel. 011 8199300 Fax 011 8199218

Reception Via Colombini Tel. 011 8199211 Fax 011 8199301

Reception Via Villa della Regina Tel. 011 8199203 Fax 011 8199202



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



R.I.B.A.
RADIOLOGICAL IMAGING
BOARD & ASSOCIATES
GRUPPO CIDIMU

ISTITUTO DIAGNOSTICO

PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e RM VERTICALE

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e TC DENTALE CONE BEAM

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**

SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e **RIBA S.p.A.**
sono convenzionati
con il **GRUPPO GENERALI**
G.G.L. S.p.A
in forma **DIRETTA**
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.

Via Legnano, 23

10128 TORINO

Tel: **011.56.16.111**

Fax: 011.56.23.367

cup@cidimu.it

www.cidimu.it



RIBA S.p.A.

Via Prarostino, 10

10143 TORINO

Tel: **011.56.16.180**

Fax: 011.227.73.99

cup@diagnosticariba.it

www.diagnostica.it

GIURISPRUDENZA ITALIANA

celebra il 150° anniversario dell'Unità d'Italia

Giurisprudenza italiana è il mensile che contiene la rassegna delle più importanti sentenze emesse dalle Corti Internazionali, dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dalle altre magistrature, con note di commento redatte dai più autorevoli giuristi e ampi riferimenti di dottrine e giurisprudenza.



I contenuti della rivista sono organizzati per materia:

- diritto costituzionale
- diritto civile
- diritto commerciale
- diritto del lavoro
- diritto processuale civile
- diritto penale e procedura penale
- diritto amministrativo
- diritto tributario
- diritto comunitario e internazionale

La rivista è arricchita dalla rubrica "Recentissime" che contiene la sintesi delle ultimissime pronunce della Corte Costituzionale, della Cassazione civile, della Cassazione penale, del Consiglio di Stato e delle Corti europee: una vera e propria "rivista nella rivista".

IL SITO DEDICATO www.giur.it

Gli abbonati alla rivista possono accedere gratuitamente al sito internet www.giur.it che contiene:

- la rivista in anteprima
- l'ultimo fascicolo della rivista consultabile on-line
- l'archivio completo di tutti i fascicoli pubblicati nel corso dell'anno

E ancora:

- i link utili
- il collegamento al sito www.lerivisteipertestuali.it
- il filo diretto con la Redazione

**GIURISPRUDENZA ITALIANA
RACCOLTA ANNATE 1990-2010**

La raccolta completa su DVD di tutti i numeri della rivista pubblicati da gennaio 1990 fino a dicembre 2010.

Un patrimonio di documentazione consultabile velocemente grazie ad un sistema di ricerca facilissimo da utilizzare: per estremi, per riferimenti (normativi e giurisprudenziali), per parola.

UTET®
GIURIDICA

Sì, desidero acquistare

- Giurisprudenza Italiana** a euro 279,00
 DVD Raccolta annate 1990-2010 a euro 340,00 + iva

Invia copia di questo BUONO D'ORDINE e della RICEVUTA DI VERSAMENTO via fax

06.80.79.223

Oppure si rivolga a:

- Agenzie UTET Giuridica
- Librerie professionali
- www.shopwki.it

Per ulteriori informazioni: www.utetgiuridica.it
marketing@wkgiuridica.it

DATI ANAGRAFICI

Nome _____ Cognome _____
Professione _____
Ragione Sociale _____
P.IVA _____
Indirizzo _____ n. _____
Cap. _____ Città _____
Provincia _____
Telefono/Celulare _____
Fax _____ E-mail _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Versamento mediante bollettino di c/c postale: c/c 467100 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Utet Giuridica Abbonam. Periodici V.le M. Ilie Pilsudski, 124 - 00197 - Roma

- Bonifico bancario: INTESASANPAOLO - AG. 14 - ROMA IBAN IT32 0300 6905 0706 1522 2314 167 Importante: indichi nella causale del versamento i prodotti scelti.

• Carta di credito (sono escluse le Carte Electron):
 Addebitate l'importo sulla mia carta di credito
 (A001) American Express (15 cifre) (C001) Visa (16 cifre)
 (D001) Diner's (14 cifre) (R001) Mastercard (16 cifre)

Intestatario: _____

Carta n° _____

Scadenza _____

Firma dell'Intestatario _____

(gli ordini senza firma non saranno accettati)

Chiusura di deposito della rivista in data del 15/11/2010. Tolleranza 10 giorni lavorativi dalla data di avvenimento del fatto da parte del cliente senza che questi abbia manifestato con riconoscimento A.R. inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. o mediante e-mail. Integrazione, nota o facoltà contraria con riconoscimento A.R. entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di avvenimento del fatto da parte del cliente. In caso di ricezione da parte del cliente, entro la stessa termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il fatto dovrà essere notificato per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via Marmirolo Piacenza, 124 - 03197 Roma. I dati personali saranno trattati su database elettronico di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Piazza Matteotti Strada 1 Piacenza (PS) 29100. Assogestioni, titolare del trattamento e titolare dei dati sono Wolters Kluwer Italia S.r.l. (titolare) e dati che la riguardano per finalità amministrative e contabili. I suoi recapiti postali e il suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.lgs. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto della presente rivista. Le attività di ogni momento svolte dal sito di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui il diritto di accedere a base dati e ottenere l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei dati della rete di rete di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazione commerciale e di ricevere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Marescotti Strada 17/A - 10100 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.57476.811



In copertina
Michele Gordigiani, **Ritratto di Camillo Benso
conte di Cavour**, 1862, olio su tela.



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ
Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Laura GAETINI
Guido JORIO
Ferdinando LAJOLO
Pier Giuseppe MONATERI
Paolo MONTALENTI
Sergio MONTICONE
Davide MOSSO
Dario POTO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Alberto VERCELLI
Sarah VERCELLONE
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI società generale
dell'immagine

www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara

Editoriale

6. Ou sont les neiges d'antan? *di Mario Napoli*

Avvocati e Unità d'Italia

8. Angelo Brofferio: un avvocato e il suo monumento *di Piergiuseppe Menietti*

Dicono di Noi

10. Stampa Forense (la stampa degli Ordini)
(articolo tratto da "La Previdenza Forense") *di Giuliano Berti Arnoaldi Veli*

Dai Colleghi

15. Suor Gertrude e le nuove imposizioni di volontà: il ridicolo della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 4/3/2010 - n. 28 *di Stefano Bertone*
25. Diritto e fragilità: tutela dei soggetti deboli *di Pierluigi Monateri*
28. Irap: un'imposta non (sempre) dovuta *di Riccardo Rossi*
32. Anatomia dell'apertura di credito in conto corrente: critica al c.d. decreto milleproroghe *di Pietro Coticoni*

Difesa dei Diritti Umani

33. Difensori dei Diritti Umani: meglio accendere una candela che maledire l'oscurità *il Comitato di Redazione*

Diritto dell'Unione Europea

34. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed il ricorso pregiudiziale *di Estella Cigna Angelidis*

Dalla Camera Arbitrale del Piemonte

38. Presentazione del nuovo regolamento (con prefazione del Presidente dell'Ordine Avvocati di Torino)

Non solo Diritto

40. Giorgio Griffa: avvocato e artista *di Romana Vigliani*

Recensioni

41. La questione costituzionale (smettiamo di chiamarlo cliente) (autore Romana Vigliani) *di Anna Ronfani*
43. L'estate del 1943 - il gioco degli inganni (autore Riccardo Rossotto) *di Alessandro Re*

Dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano


45. La lezione della storia *di Umberto Levra*
46. Presentazione del Nuovo Museo del Risorgimento Italiano *di Antonella Giordano*

Dalle riviste del settore

51. Breve presentazione della rivista trimestrale Prospettive Assistenziali

Ricordi

52. Ricordo di Giovanni Tortonese *di Marcello Tardy*
53. Ricordo di Ettore Obert *di Gastone Cottino*
55. Ricordo di Angelo Formica *di Romano Console*
56. Ricordo di Carlo Russo *di Marco Buzzano
e di Lucia Monacis*
57. Ricordo di Gianluca Innocenti *di Alberto Frasca*



Pubblicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325

Per tutte le riproduzioni di quadri e le fotografie del presente numero si ringrazia il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino per la gentile concessione; con divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo.



Editoriale

OU SONT LES NEIGES D'ANTAN?

Non mi sarei mai deciso a scrivere un articolo sulla necessità di restituire rispetto e armonia nei rapporti professionali se non avessi letto l'illuminante libro del filosofo Pietro Barcellona intitolato "Viaggio nel Bel Paese". Pensavo che un tale soggetto sarebbe potuto apparire stonato, un inutile ripescare valori del passato ormai fatti a pezzi dalla quotidiana palpabile indifferenza verso quanto non è immediatamente rispondente a pratica utilità e godimento, ora che il senso morale e la serietà di uno stile di vita e di professione sembrano costantemente cedere il passo a supponenza e cinismo, senza speranza di inversione di rotta.

Il bel libro di Barcellona è un tenace, pressante invito a ritornare a "desiderare l'impossibile", all'essere di nuovo capaci di indignarsi, ad esprimere la convinzione che non vi sia mai un punto di non ritorno e che mai si debba rinunciare a richiedere o suggerire regole di convivenza più civili ed umane, nella speranza che queste ultime, come un fiume carsico, possano all'improvviso riapparire.

La presidenza dell'Ordine in questi mesi mi ha consentito un punto di vista privilegiato sul nostro lavoro e sui rapporti interpersonali tra i colleghi: non vi nascondo che ho assistito a un ininterrotto pellegrinaggio di avvocati che manifestavano delusione ed amarezza per come troppo spesso risultano dimenticate le regole di correttezza professionale, di rispetto e stima o, anche soltanto, di buona educazione, che

erano patrimonio intangibile, quasi un prerequisito culturale ed etico, della nostra professione e, particolarmente, del nostro foro subalpino. Con allarmante regolarità mi sono state denunciate incredulità per espressioni, verbali o scritte, dell'avvocato avversario, indignazione per piccole furberie finalizzate soltanto a mettere in ridicolo o in difficoltà l'attività professionale del difensore di controparte (quasi che il malessere altrui rappresentasse di per se stesso una vittoria), amarezza per i veleni sparsi senza risparmio alcuno tra i colleghi (molto spesso all'interno dello stesso studio professionale), con devastanti effetti anche sull'immagine esterna della nostra professione; e tutto ciò a voler tacere dell'uso smisurato dei messaggi nei media, della costante ricerca di apparire (quanto conta l'"apparire" quando è poco l'"essere"!)" costruita e perseguita nel totale disprezzo delle nostre regole professionali e di buon gusto.

Mi sono a lungo domandato se tanta amarezza ed indignazione (non disgiunta da un sempre più presente malumore nel constatare quel che la nostra professione è stata e potrebbe essere e non è) meritasse un appello agli avvocati di Torino, un invito a "desiderare l'impossibile", nello strenuo tentativo di non considerare tutto ciò un prodotto dei tempi, un prezzo da pagare alla modernità ed all'imperante allentamento della tensione morale: ed ho ritenuto che valesse ancora la pena proporre il problema, parlarci tra di noi ed affrontare tali argomenti, allargando

il dibattito tra i colleghi, nelle associazioni, anche nei prossimi numeri della nostra rivista perché la professione di avvocato, la più bella e stimolante se corredata da garbo e rispetto, può tramutarsi in un'attività aggressiva ed affaticante qualora venga privata di tali strumenti etici e professionali.

Mi sono altresì domandato se il diffuso e sofferto malessere per l'abbassamento (o l'abbattimento) del livello etico dipendesse in qualche modo dal numero degli iscritti (triplicato negli ultimi venti anni), dalla giovane età che contrassegna ormai oltre la metà del nostro foro (giovani colleghi che, assai spesso, sono stati privati di una guida più esperta e così troppo spesso di quel bagaglio di esperienza e di relazione che ci fa - o ci faceva - riconoscere, quasi portatori di un DNA comune), dalla crisi economica che, anno dopo anno, ha inciso pesantemente sui nostri redditi professionali: non ho trovato una risposta appagante perché, al contrario, è agevole considerare che quanto più la concorrenza si fa accesa e diminuisce il lavoro (per decrescere della richiesta o aumento dell'offerta), quanto più i nostri guadagni si riducono, tanto più andrebbe curata e ricercata la forma del nostro operare (se la sostanza è deteriorata da fattori esogeni) in maniera tale da bilanciare le accresciute difficoltà con una migliore qualità della nostra prestazione, in grado in se stessa di ripagarci della fatica e dei problemi in questi momenti bui. Viviamo giorni in cui appare fuori discussione il primato dell'economia,

non certo nella migliore delle sue accezioni, sulle istanze di solidarietà sociale e professionale.

È in corso una grande mortificazione sociale ai danni delle nuove generazioni attuata attraverso la disoccupazione giovanile o la sottoccupazione: sembra che non ci si renda conto che un salario equo o, nel caso di una libera professione, un reddito dignitoso sono la condizione perché un Paese possa produrre cultura e tolleranza, in una parola perché un Paese possa progredire.

Assistiamo, nella diffusa indifferenza, ad un sempre più imperante nichilismo dei valori che, come ricorda Barcellona nel citato libro, non è l'alta, poetica consapevolezza della

tragicità del vivere proprio della letteratura ottocentesca, ma è solo il trionfo del denaro, dell'effimero godimento del presente, l'ottuso appagamento di ogni bisogno che il sistema concede a chi dispone di risorse economiche.

Vorrei che partisse da Torino e dal nostro foro un Risorgimento silenzioso fatto di rapporti professionali ed umani ricostruiti e solidi e della diffusa consapevolezza della loro necessità, un patto di rispetto e stima per l'altrui opinione (perché la tolleranza, straordinaria meta nel tessuto sociale, non è sufficiente nella nostra professione intellettuale che deve saper aggiungere qualcosa di più alle regole di una pacifica convivenza), fatto anche di solidarietà verso i giovani colleghi: facciamo

in modo che si ritorni a considerare quel che i cittadini si attendono da noi (perché non è con l'aggressività che si tutelano meglio i diritti dei clienti, anzi è vero il contrario), si ritorni a percorrere un cammino lungo il quale si possano ritrovare quegli "utensili" indispensabili per rendere il nostro servizio all'altezza di quanto ci viene richiesto (utensili che, se non smarriti del tutto, certamente da ultimo sono stati troppo spesso trascurati) e che non si abbia più a pensare o dire "*Où sont les neiges d'antan?*".

Il mio è un appello accorato, sincero: spero che non resterà inascoltato.

Il Presidente
Mario Napoli



Carlo Alberto firma lo Statuto (4 marzo 1848), arazzo della metà del sec. XIX.



Avvocati e Unità d'Italia

ANGELO BROFFERIO UN AVVOCATO PATRIOTA E IL SUO MONUMENTO

Nella Torino dell'Ottocento il popolo li definiva maliziosamente "negossiant da fià", negozianti di fiato, e li guardava con un misto di sospetto e ammirazione. Erano gli avvocati della città, che formavano capannelli nell'antica contrada del Senato, oggi via Corte d'Appello, e che poi percorrevano via Garibaldi, allora contrada di Doragrossa, per raggiungere il caffè più vicino. A seconda delle ore si concedevano un aperitivo o il tradizionale *bicerin*, intanto discutevano animatamente o sfogliavano i giornali.

Tra i legali torinesi si distingueva in modo particolare il giovane di studio del procuratore Vayra. Una ventina d'anni, molto distinto benché fosse un "campagnin" originario di Castelnuovo Calcea presso Asti, ben noto per le avventure galanti e per un'arguzia sferzante. Si chiamava Angelo Brofferio, era nato nel 1802 e si era dedicato giovanissimo al teatro. Giunto a Torino per frequentare gli studi di legge, aveva continuato a comporre per le scene opere non eccelse, ma ben accolte dal pubblico.


Frattanto aveva sviluppato tendenze politiche rivoluzionarie. Già coinvolto nei moti del 1821, dieci anni più tardi aveva aderito alla congiura dei Cavalieri della Libertà, ordita con l'intento di detronizzare il re Carlo Felice per ottenere, se non la repubblica, almeno un ordinamento costituzionale. I

congiurati furono scoperti e Brofferio venne imprigionato nella Cittadella di Torino. Durante la reclusione iniziò a scrivere poesie e canzoni d'intonazione popolare, ispirato da quella musa piemontese che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita.

L'amnistia promulgata da Carlo Alberto, appena salito al trono, gli ridonò la libertà ed egli continuò ad esercitare la professione forense diventando un buon penalista. Ma Brofferio non pensava solo ai codici: vivace e spiritoso, bello e di nobile portamento, mieteva grandi successi tra le sue ammiratrici e non per nulla, nel 1844, dovette tornare in carcere, questa volta per adulterio.

Intanto il suo impegno politico aumentava e trovava una tribuna congeniale nel giornale "Il Messaggere Torinese" da lui diretto. Una grande abilità nello sfuggire alla censura gli permetteva la diffusione di principi liberali che, sfidando le visioni assolutistiche dell'epoca, fomentavano discussioni e polemiche.

Fu eletto deputato nel 1848, l'anno della promulgazione dello Statuto Albertino e della dichiarazione di guerra all'Austria. Diede il suo appoggio incondizionato alla Repubblica Romana contro il potere temporale del Papa e, nel febbraio del 1849, fu violentemente contestato. Un facinoroso che faceva parte della folla raccolta



sotto la sua abitazione in via del Fieno 3 (l'attuale via Botero) scagliò un sasso che infranse la finestra del suo studio.

Pochi mesi dopo l'avvocato Brofferio fu vittima di uno smacco professionale. Aveva assunto con il noto giurista Leandro Saracco la difficile difesa del generale Gerolamo Ramorino, ritenuto uno dei responsabili della sconfitta su-

bita dall'armata sabauda a Novara, ma l'alto ufficiale fu condannato a morte.

Brofferio si consolò con altri successi professionali, anche se la sua partecipazione alla vita politica lo assorbiva sempre di più. Come deputato non coltivò ambizioni ministeriali e, valendosi della sua innata eloquenza, espresse un forte dissenso nei confronti di Cavour opponendosi, tra l'altro, alla guerra di Crimea. Tuttavia, pur essendo fervente repubblicano, ebbe il merito di riconoscere nel re Vittorio Emanuele II l'unica autorità in grado di realizzare l'unità d'Italia.

Tra processi e dibattiti politici continuava a comporre versi piemontesi, toccando i più disparati registri dell'animo umano, dal romantico al malizioso, passando dall'allegria più schietta alla satira più feroce. Molte poesie furono musicate costituendo canzoni largamente conosciute e apprezzate. Minore diffusione ebbero le sue opere di carattere autobiografico e storico; tra queste rimase incompiuta la "Storia del Parlamento Subalpino" affidatagli dal re Vittorio Emanuele II.

Gli ultimi anni della vita del nostro avvocato non furono sereni: il suo caustico sarcasmo, l'invidia degli oppositori che gli contestavano una condotta non cristallina e le continue polemiche contro la popolarissima «Gazzetta del Popolo» gli resero contraria l'opinione pubblica. Decise allora di ritirarsi nella quiete del suo podere "La Verbanella" a Minusio, presso Locarno, e vi morì per un attacco di polmonite il 25 maggio 1866.

La salma fu traslata al cimitero monumentale di Torino ed eminenti personalità, tra le quali si distinguevano gli scrittori piemontesi Vittorio Bersezio e Luigi Pietracqua, costituirono un Comitato per dedicargli un monumento. Alla sottoscrizione aderì la rivista «Verità», diretta dall'avvocato Giurati e i moduli per le offerte furono diffusi presso diversi enti e, in particolare, raggiunsero il Parlamento, i Collegi

degli avvocati e le Università del Regno.

Purtroppo, però, il monumento nasceva sotto una cattiva stella: nel 1866 infuriava la terza guerra d'indipendenza, seguita da una grave crisi economica. La sottoscrizione procedette in modo stentato e, in tre anni, si raccolsero solo 7.341,45 lire, di cui duemila donate dalla Real Casa e mille dal Municipio di Torino. Per coprire del tutto le spese, fu ancora necessaria un'erogazione comunale di quattrocentocinquanta lire, impiegata per costruire le fondamentazioni del monumento.

Una commissione affidò la realizzazione in marmo allo scultore Giuseppe Pierotti, un artista non molto conosciuto, ma noto come autore della statua di Sant'Apollonio Vescovo per il Duomo di Milano. Pierotti iniziò subito il lavoro, però, giunto ai due terzi della fatica, giudicò l'opera troppo brutta ed eccessivamente lontana dalle aspettative dei committenti. Così, avendo già percepito buona parte dei compensi che gli spettavano, abbandonò segretamente Torino per fuggire in America.

La commissione considerò che i pochi fondi disponibili non avrebbero permesso l'acquisto di un altro blocco di marmo e propose allo scultore Giacomo Ambrosio, allievo di Vincenzo Vela, di salvare il salvabile portando a compimento la statua. L'Ambrosio lavorò con maestria e rimediò agli errori del predecessore con discreti risultati. Finalmente il monumento trovò la sua collocazione nel perimetro alberato del giardino della Cittadella che, all'epoca, era ben più vasto dell'attuale e si estendeva anche nella zona ora occupata da piazza Arbarello, giungendo fino all'alberata di corso Siccardi.

La statua fu posta nell'angolo nord-ovest del giardino, delimitato da via Fabro e via della Cittadella, e venne inaugurato il 28 maggio 1871. La «Gazzetta Piemontese», come allora si chiamava «La Stampa», dedicò un pic-

colo spazio in prima pagina all'avvenimento. Alla cerimonia parteciparono la vedova e i figli di Brofferio; i discorsi del professor Mancini e del deputato Chiaves furono lungamente applauditi dalla folla assiepata intorno alle bandiere degli studenti e delle società operaie. Una delle due bande presenti suonò l'inno di guerra composti da Brofferio su richiesta del Sovrano.

Ma le traversie del monumento non erano finite. Negli anni Trenta del Novecento, in seguito al restringimento del giardino della Cittadella, fu spostato dove si trova tuttora, alla sommità della scalinata di accesso al medesimo, all'angolo tra piazza Arbarello e corso Siccardi. Una bella posizione, che dà una perfetta visibilità all'opera.

Sul basamento di granito, molto lineare e recante una semplicissima iscrizione, la statua in marmo bianco presenta un mediocre livello esecutivo, peggiorato da danni e mutilazioni. In epoca imprecisabile, ma molto probabilmente durante la seconda guerra mondiale, l'opera subì danni piuttosto evidenti, che non furono mai riparati. Essi deturparono il volto del Brofferio ed amputarono le dita della mano sinistra, infelicemente ritratta in un atteggiamento che richiama il gesto di un'impossibile benedizione.

La figura del poeta, fasciata da un'elegante redingote, è coperta dal pannello del grande mantello, di cui la mano destra raccoglie l'ampia falda. La pesante cappa ottocentesca si allarga a coprire la colonna di libroni che si eleva sul basamento per ricordare le attività culturali del Brofferio.

La statua guarda in direzione dell'ex Tribunale di via Corte d'Appello, nelle cui aule Brofferio si era distinto per acume ed eloquenza. Ai colleghi che si indignavano per giudizi che non ritenevano equi, ripeteva sorridendo i versi di una sua canzone: "Guaj a col ch'as ancaprissia 'd volèi giusta la giustissia!".

Piergiuseppe Menietti



Dicono di Noi

STAMPA FORENSE (LA STAMPA DEGLI ORDINI)

Con questo articolo prosegue il ciclo che Giuliano Berti ha inteso dedicare alle riviste forensi più significative. Nel n. 1/2010 è stato dato particolare rilievo alla rivista “Cronache Forensi”, pubblicata a Venezia dal 1963 al 1972, testimonianza di un momento di vivaci discussioni nell’avvocatura.

Nel n. 2/2010 è stata ricordata, invece, la rivista “Studio Legale”, pubblicata dall’editore Giuffrè, e contenente il contributo libero di molti avvocati. Ora è la volta della stampa degli Ordini con particolare riferimento alla “Paziienza” di Torino.

Gli avvocati scrivono molto, anche perché lo fanno per professione. Nessuno credo sia riuscito a contare le riviste che in seno all’Avvocatura continuamente nascono e conducono la loro vita, lunga o breve che sia.

I Consigli degli Ordini sono un buon punto di osservazione, perché ne sono in genere i destinatari. Non solo destinatari, anzi, perché i Consigli degli Ordini stessi si fanno spesso promotori ed editori di un proprio bollettino, quando non di una vera e propria rivista. L’attività editoriale non è obbligatoria per i Consigli e tuttavia la maggioranza dei Consigli, quantomeno di quelli più grandi, dimostra nei fatti di voler avere un proprio mezzo a stampa di comunicazione e colloquio con gli iscritti. Non ci occupiamo qui delle pagine web, che sono sempre più numerose dacché quasi tutti i Consigli ne hanno aperta una e hanno cominciato a mettere in rete i loro albi. Sembrava che le pagine web fossero destinate a soppiantare le riviste su carta. Non è stato così, e anzi le riviste degli Ordini sembrano non essere state toccate dalla concorrenza della rete. E forse, perdendo una parte dei loro contenuti (quelli

destinati alla comunicazione rapida), si sono aperti maggiormente ad interessi più ragionati e di maggiore respiro. Le tipologie sono le più varie. Si va dai bollettini sintetici e prettamente locali a riviste che veicolano la giurisprudenza locale, che si occupano di storia dell’avvocatura, della deontologia, dei problemi del foro locale; ovvero che riflettono e divulgano le iniziative degli organismi nazionali.

La scelta del titolo spesso svela già il disegno che muove la rivista.

Ci sono quelle che puntano ad un profilo minimalista: molte si chiamano semplicemente “Notiziario” (ad esempio quelle di Taranto, di Cosenza, di Bari, di Genova, di Reggio Emilia) o “Periodico” (di Pesaro) ovvero “la Rivista del Consiglio” (quella di Milano) o ancora più semplicemente “Rivista dell’Ordine Forense” (di Velletri). La maggioranza delle riviste ha poi un semplice richiamo al Foro di appartenenza: “Cronache dal Foro Parmense”, “Bologna Forense”, “Toga Picena” di Ascoli Piceno, “Toga Lecchese” di Lecco, quella di Roma si chiama, naturalmente, “Foro Romano”: ma ci sono anche “Il Foro Riminese”,

e “Foro Pontino” di Latina. Ci sono quelle che si contraddistinguono con un motto o con parole o sigle che richiamano l’attività forense: “PQM” è la rivista quadrimestrale abruzzese promossa da Pescara e dagli ordini dell’Abruzzo, “Ex art” è di Busto Arsizio. Ci sono quelle che richiamano il latino: “Quaestiones” di Velletri, “Omnia iustitiae” con il corollario di “Omnia sententiarum Nuceriae” di Nocera Inferiore. C’è “Vita Forense” a Catania, c’è “La Virgola” a Foggia; c’è “Diritto e Dintorni” a Catanzaro; “Professione Avvocato” a Barcellona Pozzo di Gotto; “L’indicatore Forense” a Livorno; “Avvocati” a Brindisi e c’è “La Paziienza” di Torino¹.

Non tutte sono ugualmente interessanti naturalmente; ma tutte sono utili a spiegare “cosa fa il Consiglio dell’Ordine” (frase di esordio classica delle chiacchiere e dei mugugni degli avvocati in Tribunale), e anche a conoscere e diffondere fra gli iscritti il senso di appartenenza ad un Ordine. Perché è sempre utile ricordare, citando Zanardelli e il suo discorso di Brescia del 15 febbraio 1875, che “noi non siamo una società, non siamo una

corporazione che goda di alcun privilegio; noi siamo, secondo la parola che ereditiamo dalle tradizioni romane, un ordine; un ordine composto per l'esercizio di uno stesso ministero, per la devozione agli stessi doveri, per una grande severità nel mantenere fra noi la dignità, l'onore della nostra missione, l'integrità di quei principii che soli possono rendere altamente rispettato l'ufficio nostro nelle civili società"².

Una di queste riviste si differenzia nettamente dalle altre, sia per la grafica che per i contenuti: e solo di questo parleremo brevemente ora.

È "La Paziienza", trimestrale edito dall'Ordine di Torino a partire dal 1983, e giunta oggi al suo numero 109. Coloro che non la conoscono (saranno inevitabilmente la maggioranza dei nostri lettori) potranno farsene una idea visitando il sito dell'Ordine di Torino (www.ordineavvocatorino.it) dove sono ottimamente leggibili le ultime annate. Già il titolo è curioso: la pazienza è quella specie di bavaglino che gli avvocati si legano al collo prima di indossare la toga. Il termine è specialistico: nemmeno il grande dizionario della lingua italiana del Battaglia lo registra fra i significati della parola "paziienza". Dunque, solo un avvocato sa che la pazienza è un accessorio del suo abito di udienza.

Ma naturalmente il titolo richiama anche la pazienza nel significato comune (la pazienza di Giobbe, per intenderci) e la sua radice etimologica del patire, sopportare. Credo non sia senza significato che la rivista sia nata nel 1983 a Torino, città tra le più travagliate negli anni del terrorismo. Un paio di anni fa, è stato edito un DVD intitolato "Anni spietati – una città e il terrorismo. Torino 1969-1982"³, che ricorda che nella sola Torino ci furono in quegli anni 16 morti e quasi 50 feriti. Uno di quei sedici morti era il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Fulvio Croce, di cui già abbiamo ricordato su queste pagine l'impegno e il sacrificio⁴.



Ignoto, *Allegoria del Congresso di Parigi*, olio su tela, terzo quarto del sec. XIX

Gli avvocati di Torino erano stati direttamente bersaglio del terrorismo: non solo Fulvio Croce, ma anche tutti gli altri che non si sottrassero al compito della difesa nei processi di "guerriglia" (per usare la teorizzazione di Vergès, cui i terroristi sotto processo si ispirarono dichiaratamente)⁵ e che subirono ripetute minacce. È probabilmente questo il momento fondante di una unità che gli avvocati di Torino hanno rafforzato e che - come dimostra la lettura della rivista - è esemplare e forse inconsueta nel panorama nazionale.

La rivista dunque inizia a uscire nel 1983, sotto la direzione di Gianvittorio Gabri, il Presidente succeduto a Fulvio Croce, e che sarà riletto presidente otto volte di seguito. Per tutto il periodo della presidenza Gabri la rivista si attiene ad una impostazione di informazione istituzionale. Si seguono e commentano i Congressi giuridico forensi, le iniziative legislative; c'è una rubrica di "appunti per una storia del Foro Subalpino" e una di ritratti di colleghi illustri. Quella che colpisce è la varietà degli autori degli scritti. Mentre nelle riviste degli Ordini coloro che effettivamente scrivono sono in numero ristretto, a Torino invece il cerchio sembra allargarsi.

Seguiamo così, con il passare degli anni, le illusioni ricorrenti dell'avvocatura⁶ di veder riformato il proprio ordinamento; la vicenda della Federordini nella quale molto si spese per l'avvocato Gabri, le perplessità destate nell'avvocatura dalle difficoltà pratiche dei maxi processi (per i quali è stata attrezzata una apposita aula bunker a Torino), le discussioni e anche i dubbi destati dai primi scioperi a oltranza dei penalisti⁷.

Una prima svolta c'è dopo la metà degli anni Novanta, quando sotto la direzione di Domenico Sorrentino iniziano i numeri monotematici.

Particolarmente interessante e aperto al futuro è il numero dedicato a "La professione oggi" e ai problemi dell'accesso⁸. Ma è a partire dal 1998, sotto la presidenza di Gian Paolo Zancan, che la rivista ha una sorta di mutazione, che la fa diventare una vera e propria rivista d'opinione. Innanzitutto sul piano grafico: ogni numero ha in copertina una immagine a tutta pagina, che ha puntuale riscontro nei contenuti. Si comincia con la celebre incisione di Goya dedicata al sonno della ragione che genera mostri⁹, che introduce un numero che dà ampio spazio alle tematiche della bar-

barie e del genocidio, e alle risposte che vengono date sul piano del diritto internazionale. L'attenzione ai problemi della guerra e della pace sarà ricorrente, d'ora in avanti: stimolata anche dallo scoppio della guerra in Iraq¹⁰. Quella della attenzione alle problematiche dei diritti umani diventa anzi una costante della rivista: il fatto è inconsueto in una rivista ordinistica, ed è segno di una sensibilità culturale che non abbiamo riscontrato in nessun'altra pubblicazione dell'avvocatura (eccettuata, naturalmente, la storica rivista "I diritti dell'uomo"¹¹). È frequente una rubrica intitolata "diritti umani"¹². Si arriva fino al recente, e bellissimo, numero cento, interamente dedicato al sessantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo¹³, che ospita interventi di avvocati difensori dei diritti umani dalla Cina al Togo all'Argentina, e che si pone come uno dei punti più alti raggiunti dalla rivista. Solo leggendo questa rivista abbiamo potuto apprendere che c'è stato un processo per la uccisione di tre volontari italiani che nel maggio del 1993 erano partiti in camion per portare soccorsi umanitari in Bosnia, e che furono trucidati da una banda di paramilitari. E che un processo c'è stato solamente per l'impegno dei parenti delle vittime e dei loro avvocati, che sono riusciti a identificare il capo della squadraccia (facendo visionare a due sopravvissuti una cassetta ricevuta dal contingente britannico di stanza in Bosnia), a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica di Brescia, a provocare una serie di indagini e di complicati passaggi attraverso giurisdizioni concorrenti, e infine a fare arrestare il capo della squadraccia, a farlo processare davanti ad un Tribunale bosniaco, e ad ottenere una condanna a quindici anni, confermata nel 2002 anche in appello. E, nota l'articolo, scritto da un avvocato che assunse il ruolo di difensore delle parti civili, "non era importante il tipo di pena inflitta, ma l'esigenza

che non si stendesse un velo di silenzio e di impunità su di un massacro di cui si era identificato il responsabile e venisse invece riaffermato un principio di giustizia e la supremazia del diritto sulla barbarie, quello che in Bosnia viene chiamato "il diritto alla memoria"¹⁴.

La rivista dà grande spazio al piano internazionale. Costanti sono i resoconti delle iniziative dell'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) la quale significativamente decide di tenere a Torino il 45° Congresso (agosto - settembre 2001). È la prima volta che il Congresso dell'UIA si tiene in Italia: e fa proclamare alla rivista, con una punta di orgoglio, che Torino sarà in quella occasione Capitale mondiale dell'avvocatura¹⁵.

Molti scritti sono raggruppati sotto il titolo "Guardando all'Europa"; c'è un numero quasi interamente dedicato a "Il diritto e il mondo"¹⁶. C'è anche un interesse particolare alle donne avvocato, cui è dedicato un numero monotematico, che ha in copertina un quadro di Vermeer (Giovane donna in giallo che scrive)¹⁷. Un numero monotematico è dedicato al diritto della famiglia, alla luce dei problemi attuali ed emergenti¹⁸.

C'è, sopra tutto, il senso della necessità di conservare la memoria. Così il numero che apre l'anno 2000¹⁹ ricorda l'avvocato Giorgio Ambrosoli pubblicando un articolo di Corrado Stajano, accompagnato in copertina da una bellissima foto di Giorgio Ambrosoli che gioca con il figlio ancora piccolo: foto che fu concessa in quella occasione proprio dal figlio – oggi avvocato – e che dopo di allora è entrata negli occhi e nel ricordo collettivo.

E, ancora di più, c'è il costante ricordo di Fulvio Croce che continua ad accompagnare la rivista che non ha mai visto (è stato assassinato prima) ma nella quale viene evocato e ricordato ora in una copertina, ora in uno scritto, ora in una commemorazione, con

una presenza che non sbiadisce con il passare del tempo. Non mancano mai gli argomenti che toccano gli interessi quotidiani degli avvocati, trattati con il tono dei pratici. Gli argomenti sono i più vari: dalla imparzialità degli arbitri²⁰ alle problematiche dei Giudici di Pace²¹ alle varie riforme come quella del diritto societario²² e quella del processo civile, che viene trattata per singoli temi pratici²³, alla difesa a spese dello Stato e alle sue criticità dal punto di vista degli avvocati.

C'è, negli ultimi anni, una rubrica particolarmente interessante che si intitola "Sasso nello stagno", e che raccoglie punti di vista inconsueti sulle criticità che tutti vedono, ma di cui poco si parla. Ne riportiamo alcuni esemplificativamente: la difficoltà di raccogliere correttamente le indagini difensive, il REGE che non funziona, la incongruità della legge detta ex Cirielli, i grandi studi che monopolizzano il mercato, l'uso incongruo del decreto legge, la violazione della segretezza delle indagini e "il processo anticipato" sulla stampa²⁴. Particolarmente stimolante è stato il dibattito, a molte voci, sul decreto Bersani, e sugli effetti che ha provocato in campi che toccano da vicino gli avvocati: tariffe, rapporti con i clienti, pubblicità²⁵.

Un numero lungimirante è stato dedicato alla "fuga dalla giurisdizione"²⁶. È costante anche l'interesse per la deontologia, della quale si tratta ricorrentemente con tono pratico, mirato a risolvere i dubbi che si presentano²⁷. Ma la attenzione ai casi pratici si eleva poi a una riflessione più vasta: la rivista dà conto e pubblica articoli frutto di incontri avvenuti nel 2009, nei quali lo studio dello statuto deontologico diventa la base per affrontare il tema dell'identità dell'avvocato ("Quale avvocato vogliamo essere?" è il titolo dell'articolo introduttivo di Elena Negri)²⁸. In passato, la rivista aveva condotto una vigorosa campagna di opinione contraria alla pubblicità degli

avvocati; anche in maniera immaginifica, arrivando a presentare nella copertina di un numero la riproduzione della pubblicità di una avvocatessa americana apparsa su di un giornale di Houston in mezzo a pubblicità erotiche dei più vari tipi, per intitolare poi l'editoriale "Non vogliamo assomigliare a Patricia F. Bushman" (questo il nome dell'avvocatessa americana)²⁹. Certo dopo il decreto Bersani, i rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e le modifiche apportate al codice deontologico, il quadro oggi è cambiato. E tuttavia gli avvocati torinesi continuano su "La Paziienza" a richiamarci in questa materia ad una so-

brietà di comportamento, ad un decoro che si devono trasmettere come comportamento ovvio, piuttosto che come dovere imposto coattivamente.

Sul filo della memoria, ha preso il via una iniziativa inedita dell'Ordine di Torino: la produzione di un film. Il film si chiama, semplicemente, "Avvocato!", ed è stato realizzato nel 2006 con la regia e la coproduzione del collega Alessandro Melano insieme con Marino Bronzino. Il film ricorda il processo che si celebrò a Torino nel 1976 al nucleo storico (i "capi storici") delle Brigate Rosse, i fatti, il clima di quel tempo, che oggi appare insensato. Il film è stato distribuito in edicola

con il giornale La Stampa, è stato poi presentato in tutta Italia, ed ha varcato anche i confini nazionali, dacché l'Ordine degli Avvocati di Parigi ne ha fatto realizzare duemila copie con il proprio logo in copertina.

È un film che, trattando di argomenti tragici, trasmette un messaggio di fiducia nella giustizia; e un invito a non perdere la speranza.

Raccomandiamo la visione del film (e la lettura de "La Paziienza") a tutti coloro che disperano delle sorti dell'avvocatura: ne trarranno ragioni di ottimismo.

Giuliano Berti Arnoaldi Veli

¹ L'elencazione è solo esemplificativa, e non ha pretesa di essere esaustiva. Essa è stata condotta scorrendo le riviste più recentemente ricevute dall'Ordine di Bologna, e conservate in biblioteca.

² Giuseppe Zanardelli, "L'avvocatura. - discorsi", nuova edizione a cura del C.N.F., Giuffrè Editore Milano, 2003., p. 7,

³ Film documentario di Stefano Caselli e Davide Valentini - prodotto da SGI per RaiEducational - La storia siamo noi (la notizia è sul n.100 de "La Paziienza").

⁴ Trent'anni dopo il processo ai capi storici delle BR. Torino 1976, in questa rivista, 2006, 2, 115.

⁵ Jaques Vergès, "Strategia del processo politico", Torino, Einaudi, 1969.

⁶ Nel n. 40, ottobre 1993, è pubblicato integralmente un progetto di legge redatto dai Presidenti di quattro ordini piemontesi sotto il significativo titolo "Sarà come sarà ...".

⁷ "Avvocati e cittadini" nel n. 36, ottobre 1992.

⁸ "La Paziienza" n. 54, aprile 1997.

⁹ "La Paziienza" n. 60, ottobre 1998.

¹⁰ si vedano gli articoli raggruppati sotto il titolo di "Guerra e pace" nel n. 79 del giugno 2003; e lo scambio di opinioni sotto il titolo di "Venti di guerra" nel successivo n. 80 dell'ottobre 2003.

¹¹ I diritti dell'uomo - Cronache e battaglie, organo dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo, diretta da Mario Lana, e giunta oggi al ventunesimo anno di pubblicazione.

¹² Ad esempio in n. 72, ottobre 2001.

¹³ "La Paziienza" n. 100, settembre 2008.

¹⁴ Lorenzo Trucco, La Corte penale internazionale, in "La Paziienza" n. 77, dicembre 2002, pagg. 11-16.

¹⁵ "La Paziienza", n. 63, giugno 1999. Vedi poi la serie di articoli raggruppati sotto il titolo "Il mondo a Torino", ivi, n. 65, dicembre 1999. Resoconti e lavori del Congresso saranno pubblicati poi sul n. 72 dell'ottobre 2001.

¹⁶ "La Paziienza" 11. 77, dicembre 2002.

¹⁷ "La Paziienza" 11. 64, ottobre 1999.

¹⁸ "La Paziienza" n. 98, aprile 2008

¹⁹ "La Paziienza" n. 66, aprile 2000

²⁰ "La Paziienza" n. 67, luglio 2000

²¹ "La Paziienza" n.76, settembre 2002, con una serie di sei articoli sul punto della riforma che introdusse la competenza penale del Giudice di Pace.

²² "La Paziienza" n. 73, dicembre 2001.

²³ "La Paziienza", n. 103, giugno 2009; n. 95, giugno 2007

²⁴ "La Paziienza", n. 89, dicembre, 2005; n. 92, settembre 2006; n.93, dicembre 2006; n. 95, giugno 2007.

²⁵ "La Paziienza" n. 92, settembre 2006; n. 93, dicembre 2006 {nella rubrica "Sasso nello stagno"; n. 97, dicembre 2007.}

²⁶ "La Paziienza", n. 68, ottobre 2000.

²⁷ "La Paziienza" n. 101, dicembre 2008 contiene sette diversi interventi su altrettanti temi deontologici.

²⁸ "La Paziienza" n. 105, dicembre 2009.

²⁹ Lettera aperta al Consiglio Nazionale, Forense - Non vogliamo assomigliare a Patricia F Bushman, editoriale di Gian Paolo Zancan, in "La Paziienza" n. 68, ottobre 2000.

UN FILM DOCUMENTARIO

DI STEFANO
CASELLIE DAVIDE
VALENTINIREGIA DI IGOR MENDOLIA
**Anni
spietati**Una città e il terrorismo:
Torino 1969-1982Una produzione SGI
Società Generale dell'Immagine

Questa è una storia raccontata dal cemento. Dalle banchine dei marciapiedi, dai tombini, dalle finestre e dai citofoni. È Torino che racconta questa storia fatta di morti inutili, senza ragioni apparenti, in un contesto spietato. Anni Spietati.

La scelta di bersagli indifesi, il rituale della clandestinità, i ritmi cittadini scanditi da manifestazioni e attentati: tra il 1977 e il 1982, Torino ha conosciuto la fase più sanguinosa della sua storia recente. Anni Spietati riparte dalle ferite ancora visibili sui muri della città, per raccontare il clima d'assedio quotidiano che segnò quel periodo e la reazione che ne seguì. Il coraggio, l'inventiva, il rigore istituzionale degli ospiti intervistati (tra i quali Diego Novelli, Gian Carlo Caselli, Dino Sanlorenzo, Ezio Mauro, Andrea Casalegno) - e di molti altri - consentirono di giungere alla vittoria contro il terrorismo. Con un bilancio sconvolgente: sedici vittime e quasi cinquanta feriti nella sola Torino.

Gli autori del documentario sono torinesi, troppo giovani all'epoca per avere ricordi diretti di quella stagione. Per questo, hanno cercato di tradurre le testimonianze dei protagonisti anche ad uso dei propri coetanei, concentrando il fulcro della narrazione sugli attori dimenticati degli anni spietati: le vittime e i parenti delle vittime.

SGI società generale
dell'immagineLa Storia
siamo noi

Rai Educational

FILM
TORINO PIEMONTE**Coupon d'ordine**

Per ricevere il DVD è sufficiente compilare questo coupon e inviarlo via fax:
SGI Srl - via Pomaro, 3 - 10136 Torino - fax 011 329 06 79

Per informazioni: tel. 011 35 99 08 - info@sgi.to.it

Nome e cognome _____

Indirizzo _____ CAP _____

Città _____ Provincia _____ Telefono _____

Codice fiscale o Partita iva _____

Firma _____

Desidero ricevere n° _____ copia/e di "Anni spietati"
a Euro 15,00 cad. + spese di spedizione al seguente indirizzo: _____



Dai Colleghi

SUOR GERTRUDE E LE NUOVE IMPOSIZIONI DI VOLONTÀ: IL RIDICOLO DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS. 4.03.2010 N° 28

Un incipit non convenzionale:

Alessandro Manzoni,
I Promessi Sposi, 1827.
Capitolo decimo.

“Il buon prete cominciò allora a interrogarla, nella forma prescritta dalle regole. - Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce, o lusinghe? Non s'è fatto uso di nessuna autorità, per indurla a questo? Parli senza riguardi, e con sincerità, a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà, per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo.

La vera risposta a una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude, con un'evidenza terribile. Per dare quella risposta, bisognava venire a una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia... L'infelice rifuggì spaventata da questa idea; cercò in fretta un'altra risposta; ne trovò una sola che potesse liberarla presto e sicuramente da quel supplizio, la più contraria al vero. - Mi fo monaca, - disse, nascondendo il suo turbamento, - mi fo monaca, di mio genio, liberamente”.

Sono contrario alla mediazione obbligatoria introdotta con il D.lgs. 4.3.2010 n. 28, che ritengo incostituzionale e pericolosa nel settore tutela dei diritti della persona: perché trasmette¹ il messaggio che si possa essere avvocati di se stessi; perché, non prevedendo l'obbligo di difesa dell'avvocato, manda allo sbaraglio in Italia decine, centinaia di migliaia di danneggiati ogni anno, pregiudicando per sempre le loro pretese. Perché terrà sempre più lontani dai tribunali le vittime, mortificandone i diritti e conducendo nel medio periodo alla scomparsa del termine “diritto/risarcimento”, a favore del più mercantile e leggero (per i conti di industrie e assicuratori) “rimborso”, il tutto con valori risarcitori medi irreversibilmente in diminuzione.

Questa norma non è altro che un ulteriore passo del “tort reform nostrano” che da alcuni anni imperversa in leggi e sentenze e che aveva avuto una pietra miliare in SS.UU. 11 novembre 2008, n. 26972, da me definita qui² “*decisione futile, immaginaria ed intollerante*”.

Il rischio complessivo è un regresso agli anni '60, con la scomparsa di molte delle conquiste nel settore della RC, l'usurpazione del ruolo dei tribunali a favore di personaggi privati che magari fino al giorno prima facevano i liquidatori di imprese assicuratrici³ e

la creazione di una nuova generazione di doppi danneggiati: vittime prima per l'illecito, e vittime dopo, per aver gestito da sé (perché il sistema ha fatto credere loro che fosse cosa buona, giusta e conveniente ...) *an, quantum, perizia medico legale, profili prescrizione ...* ad esempio in casi di responsabilità medica.

Detto questo, qui della “mediazione” discuterò quasi esclusivamente l'aspetto *impositivo*.

Per trasparenza dichiaro il mio conflitto di interesse: sono un avvocato che nei danni alla persona presta assistenza solo a reclamanti/danneggiati.

Facoltà o imposizione?

Lo spirito della Direttiva.

La nostra norma nasce dal recepimento della Direttiva n° 2008/52/CE⁴ (che incidentalmente, ricordo, doveva riguardare le sole controversie transfrontaliere, pur “non vietando” di estenderla ad altri procedimenti⁵). Nella trasposizione italiana la volontarietà che di base ispira il testo della direttiva⁶, scompare del tutto.

Guardate innanzitutto le definizioni:

Art. 3, Direttiva n° 2008/52/CE

«si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale».

Art. 1, D.lgs. 4.03.2010 n° 28⁷

«l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

È sparita la base volontaria, evidentemente ...

Che l'intento della Direttiva fosse quello di creare un sistema di mediazione facoltativo, lasciato all'arbitrio delle parti (con la possibilità per gli stati di renderlo ordinabile, purché a determinate condizioni) lo si capisce da diversi passaggi della norma europea - che talvolta ho sottolineato, tra cui, nei considerando:

10°: La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l'assistenza di un mediatore [. . .]

13°: considerando: la mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso

che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. [. . .] inoltre, l'organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.

15° considerando: Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.

25° considerando: Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.

Tutto confermato, con le sue contraddizioni, nel testo vero e proprio, ed in particolare:

Articolo 1, Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

L'articolo 3 l'abbiamo già commentato sopra.

Articolo 5, Ricorso alla mediazione
1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia.

Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Questo secondo comma (che riecheggia il 14° considerando⁸), presenta il maggiore aspetto di contraddittorietà della direttiva: come si fa a obbligare una mediazione, che si è visto, è per definizione l'incontro di due diverse e libere volontà? È un problema che va risolto in ambito comunitario - evidentemente la Commissione ha subito delle pressioni non indifferenti, e sarà necessario far dichiarare l'illegittimità di quella previsione per contrasto con il nostro articolo 24 Cost. e il 6 CEDU.

Ma in ogni caso - il contrario sarebbe stato impossibile - lo stesso 2° comma prevede un enorme limite a questa contraddittoria obbligatorietà: le parti devono poter esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Vediamo adesso altre conferme dell'impianto volontaristico teorizzato fin dall'inizio dalla Commissione.

Il Green Paper sull'ADR della Commissione Europea

Nel 4° considerando della Direttiva⁹

è citato il Libro Verde della Commissione Europea sull'ADR¹⁰. Sono andato a leggere i commenti che la stessa Commissione Europea ha svolto su quel Libro Verde.

Ecco uno di quelli più interessanti¹¹:

«In its Green Paper, the Commission recalls that these new forms of alternative dispute resolution (ADR) must not be seen as a remedy for the difficulties encountered by the courts, but as a more consensual method for achieving social harmony, in many cases, more appropriate, than recourse to the courts or arbitration».

Poi, nelle risposte al Green Paper¹², emerge che - anche dove i sistemi prevedono delle ADR obbligatorie -, queste restano ... volontarie nella loro sostanza: e cioè, se non funzionano, se ad esempio le parti non si accordano, in qualunque momento si torna dal giudice ...

Question 5: Should the legislation of the Member States be harmonised so that in each Member State ADR clauses have the same legal value?

Question 6: if so, should the validity of such clauses be generally accepted or should such validity be limited where these clauses appear in membership contracts in general or in contracts with consumers in particular?

Question 7: What in any case should be the scope of such clauses?

Question 8: Should we go as far as to consider that their violation would imply that the court has no jurisdiction to hear the dispute, for the time being at least?

1. Some respondents consider that

Community intervention on this point is not justified, at least at the current stage of development of ADR.

2. It was also pointed out that the question raised in the Green Paper does not really apply since AOR clauses are in fact persuasive rather than mandatory, since even where recourse to ADR is obligatory, the ADR process itself remains voluntary, and the parties can at any point end their negotiations and turn to a judge or arbitrator.

La trasposizione della Direttiva nei diritti interni.

Vediamo al 24 marzo 2011 come era lo status della trasposizione della Direttiva nei diritti nazionali europei secondo la pagina di aggiornamento sui recepimenti di Eur-Lex¹³.

Belgio, Irlanda, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Polonia, Romania, Finlandia, Svezia: i riferimenti agli atti di trasposizione non sono disponibili (ricordiamo che la data limite è il 20.05.2011).

Per i paesi che sembravano avere recepito la direttiva, o che hanno lavori parlamentari in corso, ho analizzato quelli di cui conosco la lingua. Secondo il WSJ del 14.3.2011¹⁴, l'Italia è l'unica nazione europea ad avere reso, potendo scegliere la preferenziale facoltatività prevista dalla Direttiva, la mediazione obbligatoria. Dalla mia breve analisi, pare che quel che dice il WSJ sia vero.

Spagna.

Sembra non sia ancora pubblicata, da mesi si discute di un *Anteproyecto de Ley Estatal de Mediación* e pare di capire che sia bloccato in parlamento da

qualche parte, ce ne sono tracce di discussione in rete. Se quello che segue è il testo che verrà approvato, non c'è dubbio che la Spagna abbia deciso di recepire la Direttiva nel suo senso più genuino, rendendo la mediazione chiaramente facoltativa. Anzi: si prevede proprio il ripudio della possibilità di costringere qualcuno a concludere un accordo!

«Capítulo II. Principios informadores del procedimiento de mediación. Artículo 7. Voluntariedad.

1. El sometimiento a mediación es voluntario, sin perjuicio de la obligatoriedad de su inicio cuando lo prevea esta ley o la legislación procesal. Nadie está obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.

2. Las partes implicadas en un conflicto pueden voluntariamente iniciar y finalizar un procedimiento de mediación en cualquier momento. No obstante, el sometimiento a mediación será obligatorio cuando así lo establezca la legislación procesal [. . .]»

Francia.

La pagina di Eur-Lex riporta questa indicazione

«L'État membre estime les mesures nationales d'exécution non nécessaires».

E infatti, dopo una breve ricerca, si scopre che di leggi e norme nel c.p.c. francese ne esistono già che prevedono sistemi di questo genere.

Stando però allo specifico aspetto del recepimento della Direttiva 52/08, c'è una perfetta presa di posizione (ovviamente perfetta per chi come me sostiene che la mediazione - non da pubblicizzare, e poi con l'obbligo di difesa dell'avvocato, e poi gratuita etc. - possa essere solo, eventualmente,

facoltativa) del *Conseil d'Etat* che nel suo parere consultivo inviato al primo ministro, ne ha sottolineato la natura volontaristica e non obbligatoria. Il 29 novembre 2010 il CdE ha pubblicato un dossier stampa¹⁵ sul rapporto, da cui è estratto questo loro commento:

«la médiation doit, par ailleurs, être le fruit d'une démarche volontaire, commune et continue des parties pour tenter de régler le différend (ainsi, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier sa décision)».

Poco fa vi dicevo che esistono già norme sulla mediazione. Guardate ad esempio cosa dice il C.p.c.

Livre Ier: *Dispositions communes à toutes les juridictions*, Titre VI bis: *La médiation*, Article 131-1.

«Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance».

Gran Bretagna.

Sulla mediazione in termini generali c'è una recente e molto forte presa di posizione, con richiamo alla necessità di tutela delle persone, della Presidentessa della Law Society di Inghilterra e Galles, Linda Lee secondo cui:

«The government is creating a myth that mediation is a panacea in order to justify cuts to legal aid which will take areas such as this, where people desperately need advice out of scope»¹⁶.

Ma la testimonianza più interessante, e completa, che come si vedrà comprende anche quella appena vista della Law Society, la troviamo nella *Review of civil litigation costs: Final Report*, un imponente lavoro commissionato a, e svolto da Lord Justice Jackson e pubblicato a dicembre del 2009¹⁷.

In questo completissimo e invidiabile manuale sulle strategie che si suggeriscono al sistema giudiziario britannico per contenere i tempi di giustizia, migliorandone i livelli ed aumentando l'accesso alla tutela dei diritti (si: tra gli intenti vi è anche quello di incrementare la possibilità per i cittadini di chiedere ed avere giustizia ...) Lord Jackson ha consultato e chiesto sup-

porto ad un enorme numero di soggetti qualificati: da studi legali attivisti e passivisti, a compagnie di assicurazioni, consigli dell'ordine, singole persone, società di mediazione, eccetera.

Per quanto riguarda specificamente la mediazione (solo uno dei tanti argomenti del manuale) vi cito alcuni dei punti di vista di questi soggetti consultati da Lord Jackson (dalle loro citazioni ho estrapolato solo i commenti su facoltatività/obbligatorietà della mediazione). A seguire, le conclusioni di Jackson.

► *Lloyd's underwriters. The Lloyd's Market Association (the "LMA") represents all businesses which underwrite insurance at Lloyd's of London. The LMA states that ADR is used only in a very small percentage of cases. The LMA believes that a cultural change is necessary, so that lawyers will embrace ADR more readily. Claims Against Professionals ("CAP") is a body comprising some of the leading professional indemnity insurers from the Lloyd's and Companies' markets. In a survey of CAP members 65% agreed with the proposition that a party should be required to participate in ADR even when it is unwilling to do so.*

► *Association of Northern Mediators ... agrees that ADR should not be made compulsory*



Giovanni Battista Biscarra, Carlo Alberto presenta il nuovo Codice Civile, 20 giugno 1837, prima metà del sec. XIX, olio su tela.

► *The Law Society states: “The Law Society continues to support the use of all forms of ADR in circumstances where it may be assist the parties to come to terms and they are willing to do so. We also support the principle of ‘legal proceedings as a last resort only’. However, mediation is not the panacea which some consider it to be and is not appropriate in all! cases. Neither should it be made mandatory.*

► *Trust Mediation Ltd Trust Mediation Ltd (“TML”) is a specialist provider of fixed costs mediations in personal injury cases. All of its mediators are not only experienced in mediation, but also have long experience of personal injuries litigation. TML estimates that in 95% of personal injury cases mediation will never be necessary. Compulsory mediation is therefore inappropriate.*

► *Liability insurers. This insurer would like to see court ordered mediation.*

► *Defendant solicitors. A firm of defendant solicitors (We) do not support compulsory ADR as not all cases are suitable. “*

► *The Forum of Insurance Lawyers (“FOIL”) does not believe that compulsory mediation would be a satisfactory way forward.*

Ed eccoci alle conclusioni di Jackson:

«Benefits of ADR not fully appreciated There is a widespread belief that mediation is not suitable for personal injury cases. This belief is incorrect. Mediation is capable of arriving at a reasonable outcome in many personal injury cases, and bringing satisfaction to the parties in the process. However, it is essential that such mediations are carried out by mediators with specialist experience of personal injuries litigation. Not a universal panacea. Mediation is not, of course, a universal pana-

cea. The process can be expensive and can on occasions result in failure. I adhere to the general views expressed in the Preliminary Report at paragraphs 4.2.1 to 4.2.6. The thesis of this chapter is not that mediation should be undertaken in every case, but that mediation has a significantly greater role to play in the civil justice system than is currently recognized.

Timing of mediation. It is important that mediation is undertaken at the right time. If mediation is undertaken too early, it may be thwarted because the parties do not know enough about each other’s cases. If mediation is undertaken too late, substantial costs may already have been incurred Identifying the best stage at which to mediate is a matter upon which experienced practitioners should advise by reference to the circumstances of the individual case.

Judicial encouragement of mediation. In spite of the considerable benefits which mediation brings in appropriate cases, I do not believe that parties should ever be compelled to mediate. What the court can and should do (in appropriate cases) is (a) to encourage mediation and point out its considerable benefits; (b) to direct the parties to meet and/or to discuss mediation; (c) to require an explanation from the party which declines to mediate, such explanation not to be revealed to the court until the conclusion of the case; and (d) to penalise in costs parties which have unreasonably refused to mediate».

Dite quello che volete, ma qui c’è una elaborazione priva di pregiudizi, seria, adulta, onesta: e conclude ritenendo che la mediazione categoricamente non debba essere mai resa obbligato-

ria: *I do not believe that parties should ever be compelled to mediate.*

Grecia.

Impossibile per me navigare sul sito del parlamento greco, per ragioni linguistiche, ma su *Overview of judicial mediation in the world*⁸, si dice che:

«An important step towards mediation was in fact made upon introduction of article 214A of the Code of Civil Procedure, which came into force on the 16 th of September 2000. This article places an obligation upon the parties in any dispute of private law within the competency of the Court of First Instance - of an amount of at least 80. 000 Euros - - to attempt to reach an agreement. In fact, such disputes cannot be heard if a conciliation attempt has not taken place. In principle, this conciliation is implemented by the parties’ lawyers».

Non ho testimonianze dirette di come questo avvenga, ma sembrerebbe di capire che sia sufficiente dimostrare alla Corte di avere tentato di trovare un accordo con la parte (es: raccomandata con richiesta di risarcimento del danno, invito a transigere).

Repubblica Ceca.

Non è ancora la legge di trasposizione della Direttiva, che per gli stessi motivi che vi ho già detto sulla Grecia, mi è difficile trovare in rete: ma sempre da *Overview of judicial mediation in the world*, si apprende dal contributo di un giurista ceco che:

«under the amendment of Czech Civil Procedure Act, provided by law 295/2008, the judge is entitled, but not obliged, to order extra-judicial conciliation or mediation»

Un'altra conferma della facoltatività del procedimento di mediazione, e sotto il controllo a posteriori del giudice, non certo de plano prima ancora che il contenzioso approdi in tribunale.

Fuori dall'Unione Europea, ma pur sempre interessante: Cina.

Anche in questo caso è *Overview*, cit., ad avermi fornito l'informazione, che è questa:

«Mediation by the judge is obligatory in China. The Code of Civil Procedure stipulates in article 9 that "the popular court must, during examination of the case, proceed to mediation when parties agree to it and when the law permits. When the mediation process fails, the court must give a ruling without delay"».

Una conferma ancora: la causa approda

in tribunale e la corte, se c'è l'accordo delle parti, e nei casi previsti dalla legge, deve tentare la conciliazione.

Mediazione e ADR in common law. Sistemi non paragonabili, ma importanti insegnamenti su facoltà o obbligo.

Ho pronta un'obiezione anche per chi sostiene che i sistemi di ADR ottengono grandi successi nei sistemi di common law. Il raffronto con l'esperienza della mediazione e dell'ADR negli USA e in Australia dimostra strutturali differenze e spiega che non si possono trapiantare in Italia e nei sistemi di civil law le tradizioni di altri sistemi, se non con grandi limiti.

Mediazione nei casi di malpractice medica negli USA

Tra le tante osservazioni, un dato di

fatto: in common law si raggiunge un numero enorme di transazioni prima del giudizio, addirittura nel 95% dei casi in California:

*"It is estimated that 95% of cases filed in the California court system settle before trial"*¹⁹.

Quanti di noi possono dire altrettanto, quanti di voi hanno transatto 9 contenziosi di RC medica o di diffamazione a mezzo stampa su 10 prima di notificare l'atto di citazione? A me non è mai capitato neppure il contrario.

Inoltre negli USA, a favorire tecniche di mediazione o di soluzione alternativa della lite, sia prima che dopo il suo inizio, c'è il fattore - sospinto dalla *tort reform* - della standardizzazione (altro elemento che merita la massima attenzione e richiede il massimo contrasto da parte degli avvocati attivisti italia-



Lo STUDIO ALAIMO PERIZIE GRAFICHE fornisce i seguenti

servizi

comparazione firme e scritture - perizie settore grafologico - consulenza tecnica
perizia su documenti bancari - autenticazione di testamenti - perizie grafiche giudiziarie
perizia su testamenti olografi - specializzazione autenticazione di firme

Per appuntamento telefonare al sig. Alaimo 338.7485708



STUDIO ALAIMO PERIZIE GRAFICHE

Tel/Fax 011.855530 - mob. 338.7485708

email: alaimo_peritografico@alice.it



ni). È stato infatti rilevato che rendere obbligatoria la mediazione “*is justified as states continue to enact tort reform limiting non-economic damages*”²⁰: i tetti massimi progressivamente imposti ai risarcimenti dei danni non patrimoniali nell’ultimo ventennio rendono molto più prevedibili gli esiti, quanto meno sul quantum, delle liti.

E quindi, perché non (costringere le parti a) mediare prima? Vi faccio solo l’esempio, tra i tanti, dei caps previsti in Illinois sui danni non patrimoniali: 1 milione di dollari per malpractice medica contro gli ospedali. Difficile da credere, ma vero.

In sostanza, la mediazione in USA funziona perché si sa già, con un strettissimo margine di valutazione, quanto vale il danno.

Facoltatività/obbligatorietà della mediazione: qualche caso da Australia e Stati Uniti.

Nei casi australiani, ed in particolare nel New South Wales, è il giudice - non la legge - che può, sulla base della propria coscienza e valutazione concreta del caso, in determinate circostanze, imporre alle parti la mediazione. Questo sulla previsione della legge: *Amendments to the Supreme Court Act 1970* (NSW), anno 2000.

Attiro la vostra attenzione su alcune motivazioni che hanno approvato una, e rigettato le altre, il ricorso alla mediazione obbligatoria. Si tratta di una rassegna di casi citati su *Findlaw Australia*²¹.

Manda alla mediazione obbligatoria:

«In the defamation case of Waterhouse v Perkins [2001] NSWSC 13, the plaintiff did not wish to mediate. Levine J was not persuaded by the plaintiffs arguments and held that there were a number of factors suggesting that mediation would

be appropriate. He ordered mandatory mediation for reasons which included:

- ▶ *The matter had been running for 10 years and was unlikely to be heard for at least another 12 months.*
- ▶ *Any trial would be likely to last for at least six weeks.*
- ▶ *The party that wished to mediate had offered to bear the costs of the mediator and the venue.*
- ▶ *The total cost of mediating compared to litigating could not be considered to be a disproportionate diversion of resources.*

Mi interessa sottolineare che qui la Corte Suprema del New South Wales invia la causa a mediazione, tra i quattro motivi, poiché negli ultimi 10 anni non si era trovata una soluzione al caso, e perché la parte che voleva mediare si era offerta di pagare anche i costi di quella che non voleva mediare. Dunque quest’ultima partecipava senza costi.

Non mandano alla mediazione obbligatoria:

«In Kilthistle No 6 Pty Ltd v Austwi,de Homes Pty Ltd (Unreported, Federal Court of Australia, 10 December 1997), Lehane J refused to make an order for mandatory mediation in circumstances in which the unwilling party considered that mediation would be costly and futile.

In Morrow v Chinadotcom (2001) NSWSC 209, Barrett J took the view that ‘mediation forced upon one of the parties, rather than voluntarily embraced by all of them, would be unlikely to achieve anything useful’.

It was then considered whether the Court should order mediation against wishes of one party, despite the invalidity of the dispute clause:

“The clearly stated preference of one party to continue with the litigation which that party sees as the most appropriate means of dispute resolution must cause a Court to think very carefully before compelling what, on the face of things, may well turn out to be an exercise in futility attended by delay and expense”».

Da notare che in questo caso il ricorso all’ADR era addirittura stato stipulato contrattualmente tra le parti!

Infine,

«In Harrison v Schipp (2002) NSWCA 27, Mason P refused to order mediation over the objection of one of the parties because he did not think that mediation would achieve any more favourable result than could be achieved via informal settlement negotiations and he was reluctant to put the defendant in a situation where she was forced to incur further costs for which there was no effective right of recoupment».

Anche il sistema giudiziario nordamericano (vivaddio) ha dimostrato in tempi recenti di voler prendere le distanze da qualunque imposizione ... della mediazione.

E così ha fatto Corte d’Appello del 4° distretto della California nel 2007 nel caso *Jeld Wen nc. v. Superior Court of San Diego County (Marlborough Development Corp.) (Case No. D048782, January 4, 2007)*²², riformando una sentenza di primo grado in cui il tribunale aveva “spedito” le parti a mediazione nonostante la ferma e motivata opposizione di una di esse, la Jeld Wen.

Ho l’impressione che il precedente possa servire come spunto di riflessione per le scelte di contrasto che verranno effettuate nel nostro paese.

La storia è molto semplice: Jeld Wen,

co-convenuta per difetti di costruzione di un immobile, osserva che i costi della mediazione sarebbero per lei sproporzionati rispetto all'eventuale soccombenza in giudizio, e che per tale motivo alle sessioni ordinate dal giudice davanti ad un organismo mediatore, non parteciperà.

Il tribunale ordina comunque la procedura, cui Jeld Wen come promesso non partecipa (pur continuando a coltivare, e a caldeggiare, rapporti transattivi informali con gli attori). A quel punto questi ultimi chiedono alla corte di ordinare a JeldWen di presentarsi alla successiva sessione di mediazione, imponendole al contempo una sanzione pecuniaria.

Il tribunale accoglie la richiesta attorea, ordina a Jeld Wen di partecipare alla mediazione e la condanna alla multa di 200 dollari per violazione della precedente ordinanza.

Insorge contro la decisione Jeld Wen, e questa è l'opinione della Corte di Appello.

“We conclude that a case management conference order requiring that parties in complex cases attend and pay for mediation is not authorized by the statutory scheme outlined above and is contrary to the voluntary nature of mediation. The essence of mediation is its voluntariness and we reject the suggestion that trial courts presiding over complex cases have the inherent authority to farce a party to attend and pay for mediation over the party's express objection because such an order conflicts with the statutory scheme pertaining to mediation. (§ 1775 et se q.)

While trial courts may try to cajole the parties in complex actions into stipulating to private mediation (see Su per. Ct. San Diego County, Local Rules, rule 2.3.7). they cannot be farced or coerced over the threat of sanctions into attending and paying for private mediation as this is antithetical to the entire concept of mediation.»

Davvero cristallino.

Decessi/lesioni dell'11 settembre 2001 e inquinamento da idrocarburi del 2010, BP “Deepwater Horizon”.

Una nota di chiusura. Da oltreoceano vengono altri elementi di riflessione. Tangenziali, certo, ma che fanno capire fino a che punto di eccesso si sia arrivati in Italia con la previsione di imporre la mediazione.

Infatti, sia per quanto accaduto l'11 settembre 2001, che per l'inquinamento da idrocarburi causato da BP a partire dal 20 aprile 2010 nel Golfo del Messico, sono stati messi in piedi dei sistemi di ADR a mano più o meno “pubblica”.

Nel primo caso, direttamente con il governo federale degli Stati Uniti, nel secondo caso con BP.

Nessuno dei due sistemi però, obbligatorio: il “September 11th Victim Compensation Fund of 2001”²³ prevedeva che il mediatore, detto anche



Angelo Capisani, *Il barone Bettino Ricasoli presenta il plebiscito Toscano a S.M. Re Vittorio Emanuele II*, olio su tela, 1862

“special master”, avesse mano libera nell’offrire risarcimenti alle vittime. Certamente la modalità con cui il fondo è stato gestito²⁴ ha spinto ad una adesione virtualmente totale delle persone identificate come aventi diritto, ma la strada giudiziale non è stata impedita.

Similarmente sta avvenendo con il GCCF - “*Gulf Coast Claims Facility*”²⁵, che rappresenta una soluzione “mediatrice”, attivata da BP, con la quale vengono indennizzati (non risarciti) i danneggiati dall’inquinamento: nonostante siano fortissime le critiche sulla non trasparenza della comunicazione del GCCF, nessuna norma procedurale, nemmeno l’*Oil Pollution Act* del 1990 (“OPA”), sta formalmente impedendo azioni legali, che attualmente si trovano, in un numero di almeno duecento (e per un numero complessivo di pretese di di-

verse migliaia) tutte consolidate in *In re Oil Spill by the Oil Rig “Deepwater Horizon” in the Gulf of Mexico, on April 20, 2010, MDL No. 2179*²⁶.

* * *

Se Gertrude vuole, si farà suora. Se non lo vuole, nessuno potrà contestarle una libera scelta di vita.

Trasposizione dei Promessi Sposi nel sistema giudiziario italiano: la parte va in giudizio direttamente, con l’assistenza professionale del suo legale. Se li, poi - una volta informata dei suoi diritti, e delle sue facoltà - desidera, insieme al professionista che la difende, tentare di discutere il proprio caso con una controparte che lo desideri altrettanto, e davanti ad un mediatore imparziale, lo potrà fare. Senza sanzioni e senza rischi di compromettere per sempre diritti fondamentali.

D’altronde, provate ad immaginare lo stesso schema impositivo, trapiantato nelle costruzioni civili al proprietario del terreno che vuole edificare un condominio. Che rischi comporterebbe imporgli di provare prima a costruirselo da solo ... e poi solo in una seconda fase dirgli di rivolgersi ad un geometra e ad un architetto?

Conclusione: ritenendo il D.lgs. 4.03.2010 n° 28 incostituzionale ed in violazione di numerose normative sovranazionali, non procederò ad alcuna attivazione di “mediazione ... obbligatoria” prima di notificare gli atti di citazione: a decidere il caso dei miei assistiti - compiutamente avvisati e che avranno deciso di condividere questa strategia - sarà il giudice che la Costituzione ha scelto.

Stefano Bertone

¹Grazie all’amplificazione della pubblicità pagata dallo stato ...

²<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli /017496.aspx>

³E quindi, diciamolo: totalmente privi dell’unica imparzialità, che è quella prevista e garantita dalla Costituzione per il potere giudiziario (artt. 104, 108, 111). E pensate a quante giuste limitazioni e incompatibilità prevede la legge. RD 12/41, art. 16: “*I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di deputato o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione. Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura [...]*”. Limiti fortissimi e specifici (sottolineati aggiunti) esistono anche per i magistrati onorari: RD 12/41, art. 42-quater. “Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie” .

⁴Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

⁵8° considerando: le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.

⁶Con questo non voglio sminuire la contraddittorietà della direttiva stessa dove prevede la possibilità di ... ordinare ... un procedimento su base volontaria. Ma come vedremo dopo, la lettura corretta di questa norma, l’unica possibile che non contrasti con l’art. 6 della CEDU, con il Trattato Istitutivo delle Comunità Europee e con la stessa direttiva 58/02, 14° considerando e art. 5, commentati oltre, è quella per

cui al limite può essere ordinato di fare, ma le parti possono non adempiere all'ordine, dimostrando di non volere alternative alla decisione delle corti.

⁷ Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

⁸ 14° considerando: la presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatoria oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

⁹ Nell'aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l'utilizzo della mediazione.

¹⁰ Brussels, 19.04.2002, COM(2002) 196 final, GREEN PAPER on alternative dispute resolution in dvii and commercial law

¹¹ http://europa.eu/legislation_summaries/other/133189_en.htm

¹² JAI19/03-EN 31 January 2003 Summary of responses to the Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, pag. 3,

¹³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:n008L0052:FR:NOT>

¹⁴ <http://blogs.wsj.com/law/2011/03/14/mandatory-mediation-in-italy-not-if-the-lawyers-have-any-say/>

¹⁵ <http://www.conseil-etat.fr/cde/media/documentIRAPPOR T%20ETUDES/dossier-de-presse-mediation-29 I 120 I O. pdf>

¹⁶ <http://www.bbc.co.uk/news/mobile/uk-12548506> 24 febbraio 2011

¹⁷ <http://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCOIDocuments/Reports/jackson-final-report-140 II O.pdf>; l'aspetto ADR/mediazione è trattato al § 36 del Report.

¹⁸ Overview of judicial mediation in the world, Mediation, the universal language of conflict resolution, First International Conference on Judicial Mediation, Paris, 16-17 October 2009.

¹⁹ Adrienne L. Krikorian, Esq., Litigate or Mediate?: Mediation as an Alternative to Lawsuits su <http://www.mediate.com/articles/krikorian.cfm>. citata in Florence Yee, Mandatory mediation: the extra dose needed to cure the medical malpractice crisis, in Cardozo J of Conflict Resolution [Vol. 7:393], 7 agosto 2007, su <http://www.cojcr.org/vol7no2/CAC203.pdf>

²⁰ Florence Yee, Mandatory mediation ... , cit., pag. 27, riferimento alla nota 130.

²¹ Campbell and Opie, Mandatory mediation, in <http://www.fmdlaw.com/articles/1050/mandatory-mediation.aspx>

²² 146 Cal.App.4th 536, 53 Cal.Rptr.3d 115

²³ § 401 dell'Air Transportation Safety and System Stabilization Act, Pub. L. No. 107-42, 115 Stato 230 (codified at 49 U.S.c. § 40101).

²⁴ Raccontate dallo stesso special master Kenneth Feinberg in What is Life Worth?: The Unprecedented EjJort to Compensate the Victims of9/11, PublicAffairs, 2005

²⁵ <http://www.gulfcoastclaimsfacility.com>. del quale, non per caso, è Administrator lo stesso Kenneth Feinberg.

²⁶ <http://www.laed.uscourts.gov/OilSpill/OilSpill.htm>



DIRITTO E FRAGILITÀ: TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

Chi sono i soggetti deboli, e cosa vuol dire essere ‘forti’? Il giurista, lo studioso del diritto civile in particolare, avrà qualcosa da dire sul punto?

È da queste domande che è partito Paolo Cendon per costruire compiutamente un settore del diritto civile dei ‘deboli’ che avrebbe anche potuto diventare un nuovo libro del Codice Civile. La sua iniziativa, già da qualche anno, ha avviato un percorso che è sfociato anche in varie proposte di legge, nazionali e regionali. Lo stesso deputato Barbareschi ha presentato il 19 giugno 2008 una proposta di legge di tutela dei deboli. Nella presentazione alla Camera il deputato faceva notare come le scienze umane, la pedagogia, la psicologia, la sociologia si siano poste da tempo il problema, e come la legislazione lo abbia ignorato. Il suo progetto si incentrava poi soprattutto sui minori, ma è al di là dei minori che la ‘debologia’ vuole costruire un quadro normativo sulla fragilità umana, in grado semmai di ribaltare il canone incentrato sul soggetto prometeico della tradizione occidentale, per cui il mondo diviene una occasione di affermazione.

Inoltre, come è noto, uno dei maggiori ‘prodotti normativi’ della riflessione sui Deboli è stata la ‘Amministrazione di sostegno’ di cui alla legge n.6 del 9 gennaio 2004, il cui scopo è appunto quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata.

L’art. 1 della legge è esemplare: si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.

Si tratta qui di un rilevantissimo successo giuridico nella misura in cui questa legge rappresenta il modo in cui la legge stessa può essere disposta come sostegno, e può essere in grado di affrontare la menomazione fisica e psichica, e quella ‘impossibilità pratica’ di provvedere ‘normalmente’, magari anche solo in via temporanea, ai propri interessi. Qui, però, non intendo trattenermi sulla legge in sé in modo specifico, ma piuttosto discutere a raggio più ampio della debologia, specie in quanto, come questa legge appunto dimostra, di saper rappresentare anche una rivoluzione di metodo e di interessi all’interno dello stesso diritto civile in quanto disciplina accademica altamente strutturata che, in qualche modo, gestisce il simbolico stesso del diritto nella sua dimensione di costituzione materiale della società civile.

Da questo punto di vista intendo allora affrontare il tema stesso della ‘costruzione’ giuridica della fragilità, e di cosa essa comporta.

Da un dato allora occorre partire: la disomogeneità che contraddistingue la galassia dei c.d. Deboli. Deficit di tipo grave o leggero, innati o sopravvenuti: fragilità nascoste o evidenti, nobili e meno nobili. Svantaggi legati all’e-

tà, alle condizioni di salute, alla vista, alla memoria, oppure alla statura, alla cultura, al peso, all’identità razziale. Disagi costanti o intermittenti, diurni o notturni, progressivi o cronicizzati. Gli interrogativi per il giurista cominciano dai rimedi, da non pensare solo come azioni e diritti soggettivi, ma nella forma più complessa della ‘tutela’ che fu pensata a partire dagli anni ‘70 da Adolfo di Majo ed è rimbalzata in vari settori del diritto.

Da un lato ovviamente concorrono nella direzione di una rilevanza giuridica della fragilità vari dei così detti ‘diritti di terza generazione’: il diritto all’assistenza, all’insegnamento scolastico, al sostegno, all’accesso facilitato agli edifici pubblici. Dall’altro si pone il problema della effettività di tali diritti e della loro messa in atto fra privati, e del coordinamento fra le possibilità di una tutela specifica, oppure risarcitoria. Su questi dilemmi Cendon ha costruito una alternativa agli schemi dell’interdizione e dell’inabilitazione. Statuti unitari, blocchi predeterminati di tutele e rimedi, per prevenire piuttosto ad assemblaggi di poteri e restrizioni più variegati e specifici, talvolta con ricorso alla famiglia, talaltra in contrappunto invece ad una famiglia che a sua volta può essere in concreto una istituzione che contribuisce all’indebolimento del soggetto stesso, che lo vive come un peso e un fastidio, e punta semmai alla sua mera sostituzione nei rapporti patrimoniali.

Certo negli ultimi anni non è mancato l'armamentario teorico con cui affrontare la questione: il consenso informato, la privacy, la normativa sui permessi di lavoro, sulle cooperative sociali, l'identità personale, i doveri di protezione, il mobbing, il danno esistenziale, da intendersi qui non tanto e non solo come 'risarcimento' ma come ingresso della categoria dell'esistenza nello stesso libro IV del Codice, così classicamente costruito, nella sua prospettiva originaria, come diritto della patrimonialità. Il libro infatti si apre con l'indicazione del carattere patrimoniale delle obbligazioni, e si chiude, col 2059, con l'espulsione del ristoro del danno non patrimoniale dalla generalità dei casi di risarcimento. Invece ciò che si scopre essere rilevante nella 'debologia' è proprio la considerazione dell'esistenza come tale, non solo quindi a vantaggio dei deboli, ma anche dei presunti forti. Categoria dell'esistenza alla cui centralità, anche civilistica, sono dedicati soprattutto gli scritti di Patrizia Zivic, e che forse deve essere intesa in questo modo: come quello spazio realmente rilevante che si apre tra la nuda vita e la mera soggettività. Infatti se la nuda vita è la vita dell'uomo solo in quanto ammasso coordinato di organi, la sua Zoè nei termini di Giorgio Agamben, e la mera soggettività è invece quella del 'titolare' astratto delle posizioni di diritto e di dovere, quella del soggetto giuridico disincarnato, all'opposto del mero vivere, lo spazio che si apre è proprio quello dell'esistenza, in quanto unica dimensione poi effettivamente rilevante che si concretizza nel fare dell'individuo, o della persona se preferite, e che trova proprio nella nostra impostazione costituzionale la massima rilevanza, se non altro all'art. 2 della Carta.

Se ben osserviamo questa dell'esistenza e della sua fragilità è una categoria che come ci accorgiamo è più definita verso l'alto in realtà che verso il basso. Essa rientra in tutta la tradizione, importantissima e per certi versi insuperabile del costituzionalismo continentale del secondo dopo guerra, sulla quale forse non ci si è ancora soffermati a sufficienza, non tanto per celebrarla, che le celebrazioni non mancano affatto, ma per meditarla nei suoi fondamenti sia civili che politici. Cioè in quanto tentativo di fondazione di una civiltà politica che non è più né quella liberale tradizionale, né quella inglese o americana, e stenta oggi ad essere quella europea se non forse proprio nella Carta di Nizza che nel silenzio generale degli interpreti ha acquisito intanto la forza giuridica dei trattati e come tale dovrebbe quindi imporsi alla nostra attenzione, incentrata come è sulla 'dignità' quale primo fra i diritti che essa riconosce e al quale sono subordinati gli altri. Peraltro non solo quelli economici, ma anche si noti la 'libertà'. Lo schema dei diritti riconosciuti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea è infatti molto chiaro e netto, nell'ordine: la dignità, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e la cittadinanza.



E.G.A.L. S.a.S.
diretti al diritto

Visitate il sito: www.editoriagiuridica.com

abbonamento omaggio alla banca dati
"IUS S LEX" per due mesi a chi
ci contatterà tramite il sito

- opere a catalogo di oltre
25 case editrici specializzate
- aggiornamento mensile
del catalogo
- consulenza e distribuzione
diretta presso i vostri studi
- software gestionale per
lo studio legale

C.so Tortona, 42 - 10153 Torino

Dei 'diritti economici' su cui pure il diritto privato europeo è costruito non si fa neanche menzione come capitolo a se stante, la classica cittadinanza non viene al primo posto, ma all'ultimo.

È difficile non ritenere che se un documento giuridico si apre con la dignità esso non sottenda proprio quella dimensione del fare areddituale della persona che costituisce il nerbo della tutela esistenziale riconosciuta dalla nostra Corte di Cassazione.

Comunque non si deve qui tralasciare neanche l'ambito più classico 'patrimoniale' del Contratto. Lo jus penitendi è la dimostrazione della necessità odierna di un consenso 'ponderato' che non può venire carpito dal soggetto forte al debole, distratto, incapace di rendersi compiutamente conto delle conseguenze giuridiche, certo non interdetto, ma non lesto nell'affare giuridico. Ma l'introduzione del consenso ponderato non è una mera aggiunta ai vizi tradizionali della volontà: è la sostituzione di un modello di riferimento ad un altro. In luogo della mera soggettività incrinata solo dalla violenza, dalla minaccia o dall'errore, peraltro rilevante solo se riconosciuto o riconoscibile, vi è qui invece il modello di un soggetto non professionale, in qualche modo bisognoso di attenzione, che può inficiare il contratto indipendentemente da qualsiasi riconoscibilità della sua fragilità. Certo non può essere un imprenditore, ma qui è importante proprio il riconoscimento giuridico ed in un capitolo così aulico del diritto civile come quello del consenso contrattuale di un 'tipo' di soggetto 'che esattamente

te l'opposto di quello imprenditoriale o compitamente autoresponsabile del modello classico.

Analoghe considerazioni peraltro possono svolgersi ormai anche nel campo della responsabilità civile dove 'salta' il modello di riferimento dell'uomo medio avveduto specie nella considerazione del concorso di colpa della vittima ex art. 1227. Basti qui menzionare il caso dell'insidia stradale dove la Cassazione stessa ritiene che essa ricorre con riferimento 'al più sprovveduto fra gli utilizzatori possibili della strada'. Quest'uomo 'sprovveduto', debole per antonomasia, è ben lungi dall'essere una creatura di fantasia o una arzigogolo de jure condendo, essendo entrato nel centro del consenso contrattuale e del test della colpa, due capisaldi degli istituti classici.

Per concludere cerchiamo, allora, di riassumere che cosa abbiamo visto.

In una prima 'stagione' la debologia si presenta come studio empirico, sociologico e psicologico, di cosa 'capita veramente' alle vittime, o comunque ai soggetti colpiti da disagi.

Cioè come indagine effettiva sulle caratteristiche del comportamento e delle sensazioni umane in presenza del disagio, della propria fragilità o debolezza. Anche essere vittime di un reato o di un illecito si presenta anzitutto come scoperta della propria fragilità. Questa indagine si trasferisce al diritto come studio di come allora diversamente dai modelli tradizionali il diritto deve prendere in considerazione questi fatti.

Da uno studio, diciamo così, meramente locale, si passa ad una ricostruzione

più generale, e man mano sempre più civilistica. Questa comporta la riconsiderazione stessa dei soggetti meglio la riconsiderazione dell'archetipo che viene richiamato, messo in gioco. Connotato dalla 'soggettività' giuridicamente intesa. Da qui nasce anche il progetto di una rivisitazione dei libri del Codice che sappia eventualmente spezzare la tradizione. Questo tipo di analisi si coniuga anche con quella dei costituzionalisti, ed in particolare con l'elaborazione dei così detti diritti di terza generazione.

In questo senso la considerazione della 'debolezza' dei soggetti è quindi in grado di aprire un capitolo nuovo alla stessa indagine dogmatica, in quanto indagine che inevitabilmente deve affrontare la instabilità stessa delle categorie. Nessuno più di un dogmatico, abituato a lavorare con concetti e definizioni, sa però che proprio i concetti e le definizioni cambiano costantemente, e che il loro mutare implica altri cambiamenti a catena. Come dicevo l'idea stessa del 'consenso' contrattuale non è certo più oggi quella che si può ancora ritrovare nei romanzi di Dickens anche se il termine che usiamo è sempre lo stesso. In particolare di estrema rilevanza mi pare l'idea di cogliere all'*interno della Legge in quanto Legge*; la prospettiva dell'esistenza, proprio intesa come quella soglia che si dischiude tra la nuda vita e la mera soggettività astratta. Si tratta qui non solo di mutare determinate regole, ma di mutare il punto stesso di vista con cui guardiamo alle regole.

Pierluigi Monateri



IRAP: UN'IMPOSTA NON (SEMPRE) DOVUTA

Come tanti colleghi, l'inizio della mia vita professionale è stato caratterizzato da alcuni anni di collaborazione continuativa con altro studio, retribuita con un compenso fisso mensile.

Esperienza che, peraltro, a prescindere dalle necessità contingenti di avere un reddito dignitoso durante i primi anni di professione, è senz'altro consigliabile, se effettuata in studio ben strutturato, giacché consente di maturare esperienza su questioni che difficilmente potrebbero essere trattate da un neo avvocato, così come di svolgere costante attività d'udienza, di trattare con la clientela, insomma di imparare la vera professione.

Questa modalità di svolgimento dell'attività professionale, che, senza ipocrisie, si può definire di parasubordinazione comporta però sul piano fiscale la non assoggettabilità del professionista all'imposizione dell'IRAP; l'imposta regionale sulle attività produttive è stata introdotta dal dlgs 15.12.1997 n 446 in sostituzione dell'ILOR e si applica a partire dal 1998 sulle attività produttive nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o prestazioni di servizi.

L'imposta da versare viene calcolata applicando l'aliquota del 3,90% sul valore della produzione netta con alcune deduzioni. Il gettito dell'IRAP principalmente viene utilizzato per finanziare la sanità delle regioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 21.5.2001 ha dichiarato la costituzionalità dell'IRAP prevedendo tuttavia "l'inapplicabilità dell'imposta nei casi in cui l'attività professionale venga svolta in assenza di elementi di organizzazione di capitale o di lavoro altrui", ovvero, se vengono meno gli elementi dell'organizzazione viene meno il presupposto di applicabilità dell'IRAP. Sulla scorta di tale pronuncia, le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ma anche la Suprema Corte sono state investite da un contenzioso di vaste proporzioni; in linea generale - ma ogni caso ovviamente è a sè - le CTP e le CTR sono risultate propense ad escludere l'assoggettabilità ad IRAP dei professionisti con esigui beni strumentali, se privi di dipendenti e collaboratori.

La Cassazione è intervenuta sul punto con le sentenze n 3676-3677-3678 del febbraio 2007 che hanno enunciato importanti principi in merito; in particolare è stato affermato che "il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte che il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" (Cass 3678/2007).

Sulla scorta di tali inequivoche indicazioni da parte del Supremo Collegio, la Direzione Centrale e Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n 45/E del 13 giugno 2008 contenente istruzioni operative agli uffici locali in merito all'assoggettabilità ad IRAP di esercenti arti e professioni. Il testo della circolare è prelevabile dal sito www.agenziaentrate.it cliccando sul link "circolari": tuttavia pare opportuno riportare alcuni stralci delle conclusioni: *preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.*

Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte ... omissis ...

... ciò posto si invitano gli uffici a riesaminare caso per caso secondo i criteri esposti nella presente circolare il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, nei casi in cui si riscontrino l'assenza dell'autonoma organizzazione a provvedere- se del caso

- previa esecuzione del rimborso - al relativo abbandono secondo le modalità di rito ... omissis

... L'ufficio, nel richiedere la cessazione della materia del contendere prende motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio e fornisce al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese ...

Peccato che - come meglio si dirà - questa buona prassi, volta anche a contenere gli oneri derivanti dalle possibili condanne alle spese del giudizio, in realtà venga sistematicamente disattesa dagli Uffici periferici onerati del contenzioso, i quali continuano a resistere in giudizio con argomentazioni spesso inconsistenti ed in aperto contrasto con quanto affermato dalla Cassazione e fatto proprio dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente sono intervenute le sentenze delle SS.UU. della Cassazione del 26 maggio 2009 nn.

12108-12109-12110-12111 in tema di applicabilità IRAP alle attività ausiliarie del commercio di cui all'art. 2195 c.c. ribadendo e rafforzando i principi già esposti, ovvero che l'esercizio delle attività di agente di commercio e promotore finanziario risulta esclusa da imposizione IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzate, e con beni strumentali non eccedenti la minima dotazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività. La Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso dell'Agenzia ha in conseguenza emanato la circolare n 28/E del 28 maggio 2010, la quale ribadendo i concetti e le istruzioni impartite con la precedente circolare, invita gli Uffici a riesaminare il contenzioso pendente ed eventualmente abbandonare il giudizio se riscontrati i parametri indicati dalla giurisprudenza.

Fatte queste premesse occorre ora vedere come si deve comportare il pro-

fessionista che ritenga di non essere assoggettato all'imposizione dell'IRAP. Si può affermare che il professionista che operi in una struttura altrui di cui utilizza strumenti, ufficio, hardware e software, cancelleria, servizio di segreteria a fronte di un compenso periodico, possa senz'altro ritenersi escluso dall'assoggettabilità ad IRAP proprio per la solare evidenza dell'assenza del requisito dell'attività autonomamente organizzata; ma anche il professionista che operi in proprio con struttura minimale (tipicamente una stanza con computer, fotocopiatrice, fax ed un'autovettura) e non utilizzi il lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) può ritenersi escluso dall'assoggettamento all'IRAP, con valutazione da effettuarsi caso per caso.

Ad ogni buon conto, qualora si ritenga di non dovere l'imposta per i motivi di cui sopra si prospettino tre modalità operative:



PROFESSIONISTI DELLA FORMAZIONE.

- CORSI DI LINGUE
- CORSI DI INFORMATICA
- DIRIGENTE DI COMUNITÀ
- CORSI DI RECUPERO
- PREPARAZIONE AGLI ESAMI UNIVERSITARI
- CORSI DI STORIA DELL'ARTE E DI FILOSOFIA

CENTRO STUDI KATIA KOELLIKER S.R.L.

Via Cristoforo Colombo n. 1 ■ 10128 Torino

Telefono: +39 011.568.33.82 ■ Fax: +39 011.508

info@centrostudikatiakoelliker.it ■ www.centrostudikatiakoelliker.it



1. non effettuare la dichiarazione tramite la compilazione del quadro IQ del modello Unico;
2. effettuare la dichiarazione ma non versare l'imposta;
3. effettuare la dichiarazione, versare l'imposta e poi chiederne il rimborso.

Esclusa l'opzione n. 2 che risulta subito incongruente all'Ufficio e quindi può far scattare l'accertamento solo sulla base del controllo formale, occorre valutare se scegliere la modalità di cui al punto n. 1 o al punto n. 3.

Premesso che il pagamento dell'imposta appare scelta senz'altro prudentiale, in questo caso il meccanismo del rimborso non è dei più agevoli considerato che, trattandosi di una ripetizione d'indebito, l'onere della prova dell'assenza dell'organizzazione grava sul contribuente; quindi appare preferibile l'opzione di non effettuare la dichiarazione e il relativo pagamento, con l'avvertenza che si rimane esposti al possibile accertamento e sanzioni da parte dell'Ufficio con la conseguente necessità di impugnarlo in giudizio; in tal caso però l'onere della prova dell'assoggettamento ad IRAP graverà sull'Amministrazione finanziaria.

Chi scrive ha adottato l'opzione n. 3 e quindi ha sperimentato il tortuoso iter per ottenere il rimborso dell'imposta non dovuta. I passi da effettuare sono i seguenti:

1. istanza di rimborso diretta a mezzo raccomandata r.r. all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate da cui si dipende in ragione del domicilio fiscale; all'istanza debitamente motivata vanno allegare le copie dei pagamenti effettuati tramite F24 e altri documenti ritenuti utili per provare l'assenza di organizzazione;
2. formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, decorsi 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, oppure accoglimento della stessa con rimborso dell'imposta (ipotesi assai improbabile);
3. proposizione del ricorso con istanza



Gerolamo Induno, *Sentinella garibaldina*, olio su tela, 1862

- za di fissazione in pubblica udienza avanti la competente Commissione Tributaria Provinciale e produzione dei documenti volti a provare l'indebito; in particolare è utile produrre il registro fatture emesse per dimostrare che i compensi percepiti derivano da attività di collaborazione con altro studio, il registro degli acquisti per dimostrare l'assenza o l'esiguità dei beni strumentali, il quadro RE del Modello Unico;
4. a seguito della memoria difensiva dell'Agenzia Entrate che chiederà il rigetto della domanda è utile depositare nei termini di legge una memoria illustrativa eventualmente con deposito di nuovi documenti;
5. ottenuta auspicabilmente sentenza favorevole, occorre notificarne copia conforme all'Ufficio al fine di

ottenere il passaggio in giudicato nel termine breve;

6. dopo la notifica della sentenza si può inviare una richiesta bonaria di adempimento all'Ufficio chiedendo il nominativo del funzionario incaricato ex legge 241/90 e invitando al pagamento entro congruo termine;
7. a seguito della richiesta alcuni Uffici prendono in carico la posizione e provvedono al pagamento tramite bonifico bancario in termini relativamente brevi; diversamente occorre procedere con la messa in mora dell'Ufficio assegnando trenta giorni per adempiere decorsi inutilmente i quali si può dar corso al giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art 70 dlgs 546/92 o all'esecuzione della sentenza.

L'iter riferito non è certamente agevole e mette in evidenza ancora una volta

quanto sia “sbilanciato” il processo tributario tenuto conto che in caso di soccombenza totale dell’Ufficio si assiste in taluni casi ad ingiustificate ed immotivate declaratorie di compensazione delle spese, in altri casi a liquidazione di somme poco più che simboliche, in evidente stridore con le regole processualciviltistiche, così come recentemente novellate, in materia di regolazione delle spese di giudizio.

Ciò è tanto più significativo nel processo tributario, laddove l’Amministrazione finanziaria ha a disposizione svariate possibilità di prevenire il contenzioso ovvero di farlo terminare in corso di causa. In particolare si deve rilevare che le istanze di rimborso dell’IRAP in via amministrativa non vengono quasi mai prese in considerazione, nonostante le indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate, costringendo il contribuente al contenzioso giudiziale; anche in tali casi l’Ufficio avrebbe però ancora a disposizione l’istituto dell’autotutela di cui all’art 6 d.p.r. 27 marzo 1992 n. 287 e la richiesta di cessazione della materia del contendere rimborsando le imposte non dovute. Ritieni chi scrive che il mancato utilizzo di tali istituti deflattivi del contenzioso da parte dell’Ufficio debba condurre sempre alla condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza poiché, in mancanza, il contribuente totalmente vittorioso non vedrebbe mai ripristinato il proprio diritto, rimanendo a suo carico le spese per l’onorario di assistenza in giudizio e gli esborsi, tenuto conto che tutti gli atti del processo tributario sono soggetti all’imposta di bollo ogni quattro facciate. In questo contesto pare poco opportuno quanto allo studio nel recente progetto di riforma del processo tributario che prevederebbe - *seguendo la tendenza attuale* - una fase conciliativa obbligatoria con eliminazione di un grado di giudizio, tenuto conto che gli uffici periferici difficilmente aderiranno alle istanze di rimborso dell’IRAP, così come attualmente raramente vengono utilizzati gli strumenti deflattivi già previsti dall’ordinamento e suggeriti dalla stessa Agenzia delle Entrate, optandosi viceversa per la strenua resistenza in giudizio.

In conclusione, in assenza di un intervento legislativo volto a fissare una soglia al di sotto della quale non vi è soggettività passiva ai fini IRAP, pare difficile che gli Uffici possano aderire alle istanze dei contribuenti, con il risultato di alimentare anziché diminuire l’incertezza e quindi il contenzioso.

Ritieni chi scrive, ma è la logica a suggerirlo, che un professionista che fatturi 30-40.000,00 Euro all’anno difficilmente possa retribuire un dipendente o possedere una struttura e beni strumentali che, secondo *l’id quod plerumque accidit*, ecceda il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Ma, come sappiamo, a volte la logica non va d’accordo con il diritto e ancor meno con le politiche fiscali.

Riccardo Rossi



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

Informitalia è presente nel settore fin dal 1938, e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica di Società in Accomandita Semplice.

Decenni di esperienza permettono di offrire una vasta gamma di servizi atti a soddisfare le esigenze degli utenti.

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievole
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616

R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:

informitalia@tin.it – cell. 3351321901

Autorizzazione prefettizia n. 203/89



ANATOMIA DELL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE, CRITICA DEL C.D. DECRETO MILLEPROROGHE

Il disegno di legge n. 2518, approvato con legge n. 10 del 26/02/2011 all'art. 2 quinquies, comma 9, così recita: "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".

Si deve osservare: l'art. 2935 del c.c. in tema di prescrizione prevede che la prescrizione inizia "dal momento in cui il diritto può essere fatto valere".

L'apertura di credito in conto corrente, com'è noto, non ha un termine finale, a differenza del mutuo e di altri contratti bancari, bensì perdura nel tempo, anche per svariate decine di anni. Infatti il correntista ha la disponibilità di un credito che può ripristinarsi effettuando delle rimesse definite dalla legge "ripristinatorie" del credito concesso. L'ulteriore caratteristica di questa figura, regolata dall'art. 1843 c.c., consiste nel fatto che il conto resta a debito del correntista con movimento, appunto, "rotativo", come definito dal gergo bancario.

Se il conto espone un credito continuo del correntista, si è in presenza di un conto ordinario con i saldi a credito

dell'utente e a debito della banca e non più di un'apertura di credito.

Questa ipotesi non si realizza quasi mai, poiché quest'istituto si rivolge agli utenti ai quali occorre un credito, come si disse, "rotativo".

Premessa questa breve nota esplicativa, a questo punto dobbiamo chiederci quando la banca ha "diritto" di chiedere il rimborso del credito concesso.

Secondo la costante giurisprudenza, il diritto al rimborso da parte della banca può essere azionato soltanto nel caso di sopravvenuta insolvenza del debitore, ovvero nel difetto delle prestate garanzie, oppure in altri casi di illecito comportamento dello stesso debitore.

Al di fuori di questi casi la revoca del fido e la conseguente azione è considerata immotivata e, ove la banca intenda effettuarla, dovrà rispondere dei danni provocati. Richiamati questi semplicissimi principi, non ostando alcuna ragione d'indole logico giuridica per dissentire, si deve concludere che il diritto della banca nasce successivamente alla concessione del credito, quando si verificano i fatti sopra descritti.

Di conseguenza l'"annotazione" sul libro giornale, secondo il disposto dell'art. 2421 c.c., per la valenza del diritto della banca, sarà quella del termine or detto e non anteriore. Nessun principio giuridico ha reso lecito l'anatoci-

simo o, peggio, l'usura, né è mutata la struttura (e non poteva essere altrimenti) dell'apertura di credito. Infatti non appare sensato interpretare la norma nel senso che la prescrizione decorra da un periodo anteriore, poiché in tal modo si passerebbe un colpo di spugna sul calcolo degli interessi anatocistici ed, addirittura, su eventuali sforamenti di tassi usurari.

Quindi: tutto come prima!

Sono sorte interpretazioni difformi, in particolare sulla formazione degli interessi, tuttavia si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità non le ha mai accolte.

Si deve ancora dire di una "fumosa" delibera del C.I.C.R. del 9/02/2000 - norma secondaria non avente valore di legge. Raccomanda quest'atto una "perequazione" degli interessi (ne cherchez pas a comprendre) e la possibilità di "un accordo" secondo termini che nessuno ha compreso.

Va osservato: se il conto è perennemente a debito del correntista, se l'anatocismo è illecito e, di conseguenza, vietato, come si fa a perequare? La domanda è, e non poteva essere altrimenti, retorica. A questo punto porrei una domanda non retorica: siamo sicuri che con questi mezzi si esce da una gravissima crisi globale?

Pietro Coticoni



Difesa dei Diritti Umani

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI: MEGLIO ACCENDERE UNA CANDELA CHE MALEDIRE L'OSCURITÀ

La difesa dei diritti umani è tema che vede l'avvocatura farsi sempre più attenta e sensibile.

Che ciò accada non stupisce: si tratta di un'azione che vede tra i suoi protagonisti, *in primis*, proprio gli avvocati. Il segnale più importante lo cogliamo però nel crescente interesse che questa attività suscita anche in quegli avvocati che vivono ed esercitano la loro professione in Paesi nei quali, fortunatamente, i diritti umani trovano riconoscimento e tutela o comunque non sono così messi a rischio.

Uno dei tanti effetti positivi della globalizzazione ovvero una crescente consapevolezza della nostra interdipendenza di esseri umani.

Così l'ultimo Congresso Nazionale Forense dello scorso novembre a Genova ha avuto una delle sue sessioni dedicata a questo tema. Nella brochure del congresso, scaricabile anche sul sito www.consiglionazionaleforense.it, vi è un capitolo intitolato: **Avvocati perseguitati: quando la difesa dei diritti fa paura al dittatore.**

Vi si ricorda, tra l'altro, come si abbia avuto notizia, *"tra il 2007 ed il 2009, di almeno una quarantina di avvocati che hanno subito minacce o detenzione ingiusta per il solo fatto di impegnarsi sul fronte dei diritti"*.

E *"che in Pakistan nel 2007, dopo la dichiarazione dello stato di emergen-*

za sono stati arrestati 1500 avvocati".

Nell'elenco che conclude la rubrica compaiono poi i nomi di avvocati assassinati ovvero morti in carcere per difendere i diritti umani calpestati nei loro Paesi.

La Paziienza, da par suo, ha trattato questo tema nel suo numero 100 del settembre 2008.

Vi erano riportate, *inter alia*, foto e testimonianze tratte dal libro distribuito in Italia dalla Logos (www.books.it) con il titolo *"Voci contro il Potere. Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo"*, che ripercorre l'impegno per i diritti umani di 50 persone, tra le quali parecchi premi Nobel per la Pace e molti avvocati.

Libro dedicato alla suora avvocatessa Digna Ochoa, uccisa in Messico a causa del suo lavoro.

In quel numero compariva anche l'intervista al presidente della sezione italiana di Amnesty International, l'associazione fondata il 28 maggio 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson, vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 1977, che si distingue come una tra le più attive (e più serie) nel mondo in difesa dei diritti umani.

In occasione del congresso della sezione italiana dello scorso anno, celebratosi nella nostra città, Consiglio dell'Ordine e Associazioni Forensi si sono incontrati con i rappresentanti di Amnesty Italia.

Parte di qui, e dal quadro brevemente su riportato, la proposta che il comitato di redazione fa agli avvocati ed alle avvocatesse del Foro di Torino.

Quella di sottoscrivere gli appelli che Amnesty, attraverso il sito, propone a sostegno di quei difensori dei diritti umani, nostri colleghi e colleghe, che in ragione di questa loro attività conoscono minacce, violenze, detenzioni (si veda ad esempio l'appello, ora chiuso, pubblicato il 17 gennaio 2011 a favore dell'avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh).

Si tratta di un'operazione assolutamente semplice, richiedendosi un collegamento ad internet ed un tempo davvero minimo.

Si va sul sito www.amnesty.it; nella home page compare la voce **Appelli: firma online**; cliccandoci sopra si apre la pagina **Firma gli appelli per gli individui a rischio**.

Sulla sinistra sotto la dicitura **Cosa puoi fare Tu Firma gli appelli** c'è la scritta **Appelli on line**. Da questa si accede infine agli appelli attivi.

Per ciascun appello vi è la descrizione della situazione che si intende sostenere, l'autorità alla quale verrà indirizzato, l'invito alla sottoscrizione.

Facciamo dunque anche noi la nostra parte.

Accendiamo la nostra candela.

il Comitato di Redazione



Diritto dell'Unione Europea

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA ED IL RINVIO PREGIUDIZIALE

Estella Cigna Angelidis, Amministratore Principale presso l'Unità Stampa e Informazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ¹.

Ha quasi sessant'anni, è formata da 27 giudici - uno per Stato membro - si esprime in 23 lingue. 17.000 i procedimenti introdotti dalla sua istituzione, 16.000 le sue pronunce, durata media della cause poco più di 16 mesi.

Questi alcuni dei dati che caratterizzano la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) instaurata nel 1952 nel contesto del trattato CECA, il cui compito precipuo è quello di "assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione dei Trattati" (art. 19 Trattato UE sull'Unione europea).

È un'istituzione in movimento, trasformata da istituzione-organo a potere giurisdizionale.

La Corte originaria è stata infatti affiancata da due ulteriori organi (giurisdizioni): il Tribunale dell'Unione Europea, nato nel 1989, ed il Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea, nel 2005.

E le sue competenze si sono evolute, fino a ricomprendere, dal Trattato di Lisbona del 2009, le tematiche inerenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quelle relative a visti, asilo

e immigrazione e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

La sua attività è paragonabile a quella di una Corte Costituzionale quando, su domanda di un giudice nazionale, interpreta le norme dell'Unione o ne controlla la validità.

Ad una Corte di Cassazione nei giudizi di impugnazione delle sentenze del Tribunale.

E ad un Consiglio di Stato quando verifica della legittimità degli atti amministrativi delle istituzioni.

Merita in questa sede mettere in evidenza le implicazioni pratiche per l'attività degli avvocati in sede giudiziale nazionale.

Qualsivoglia controversia giudiziaria può implicare l'applicazione da parte del giudice di norme europee, quelle che si inseriscono automaticamente nel sistema delle fonti del diritto nazionale (i regolamenti) ovvero quelle che il legislatore nazionale ha - o avrebbe dovuto - trasporre nel diritto interno (le direttive).

In ambedue i casi, qualsiasi giudice nazionale è il giudice naturalmente competente per l'applicazione di dette norme.

Nel caso in cui riscontri in questa fase un'incertezza, dovuta alla sussistenza di norme nazionali che paiano incom-

patibili con quelle europee, egli può (ed in determinati casi, in pratica quando è giudice di ultimo grado, deve) rivolgersi alla Corte di Giustizia attraverso un rinvio cd. «pregiudiziale» (art. 267 TFUE), sollecitando l'interpretazione della norma europea.

Un meccanismo che ricalca il rinvio di costituzionalità del diritto italiano, ampliato però dalla possibilità di richiedere, oltre alla verifica della legittimità della norma, quale debba esserne la mera interpretazione.

È detto anche meccanismo di controllo «indiretto» per differenziarlo dal controllo istituzionale dell'osservanza da parte degli Stati delle norme europee, che è invece esercitato dalla Commissione.

Ed è indiretto per due ragioni.

Perché la Corte è interpellata non dal soggetto del diritto ma dal giudice dinanzi al quale la parte vuol far valere un suo diritto.

E perché la pronuncia della Corte verterà sempre ed esclusivamente sulle norme dell'Unione.

Sarà però l'interpretazione di queste norme a comportare, indirettamente, un'incisione della norma nazionale.

Il giudice remittente, infatti, sarà obbligato ad interpretare quest'ultima in modo conforme all'indicazione della Corte di Giustizia ovvero, nel caso, a disapplicarla.

Si pensi, per fare un esempio recente

riguardante proprio l'Italia, alla sentenza 28 aprile 2011 Sezione I Causa C-61/11 (Presidente Tizzano; Relatore Ilesic; Avvocato Generale Mazak; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Trento; procedimento Hassen El Dridi, alias Soufi Karim) sulla direttiva 2008/115/Ce cd. "direttiva rimpatri" che ha comportato l'abolitio criminis dei reati previsti dai commi 5 ter e 5 quater dell'art. 14 del Decreto Legislativo 286 del 1998.

Davanti alla Corte di Giustizia si svolge dunque una fase incidentale del procedimento nazionale.

Quando il procedimento nazionale riprende il suo corso, ottenuta dal giudice remittente la risposta al quesito proposto, sarà conseguentemente vincolato al contenuto della pronuncia della Corte di Giustizia. Vediamo ora le regole di procedura e le implicazioni

pratiche di questo meccanismo.

Abbiamo detto che il rinvio pregiudiziale può essere formalmente proposto solo dal giudice nazionale che sia chiamato a risolvere una controversia.

Questi redige un provvedimento (sentenza interlocutoria ovvero ordinanza) nella sua lingua nazionale e lo invia alla Corte di Giustizia (con un semplice plico raccomandato indirizzato alla Cancelleria della Corte di Giustizia UE, L-2925 Lussemburgo).

Per quanto concerne l'Italia, la competenza spetta alla sezione incaricata di trattare le cause in lingua italiana, la quale riceverà, tratterà ed invierà i documenti di causa fornendo, su domanda, ogni informazione necessaria al difensore (tel. 00352.4303.1)².

La causa viene iscritta in un registro elettronico e le vengono assegnati un numero di ruolo progressivo ed un nome "corrente".

Le parti o il giudice possono peraltro chiedere l'anonimizzazione del procedimento, così da evitare che il nome della parte venga citato.

Naturalmente, analogamente a quanto avviene per le questioni di costituzionalità, potranno essere innanzitutto le parti processuali, attraverso i loro difensori, ad invitare il giudice a disporre il rinvio pregiudiziale.

È opportuno che questo avvenga in una fase del procedimento in cui la questione sia stata già affrontata e dibattuta in contraddittorio fra le parti.

La domanda rivolta alla Corte deve specificare l'oggetto della controversia, presentare in modo breve ma completo i fatti, citare norme e giurisprudenza nazionali in materia e, naturalmente, indicare la disposizione del diritto dell'Unione di cui si chiede per l'appunto l'interpretazione.

Occorre svolgere l'argomentazione giuridica e riportare la risposta che si



Francesco Saverio Altamura, *La prima Bandiera Italiana portata a Firenze*, olio su tela, 1859

suggerisce alla Corte.

Poiché formalmente il procedimento si svolge fra il giudice nazionale e quello europeo, le parti non sono autorizzate ad agire prima che sia loro notificato, dalla cancelleria della Corte, il rinvio pregiudiziale stesso.

Esse possono quindi presentare osservazioni scritte prima del dibattimento e intervenire in udienza.

Vige il principio della rappresentanza obbligatoria in giudizio (art. 19 Statuto Corte di Giustizia) ed è demandato alle norme nazionali definire quali siano i soggetti abilitati al patrocinio.

Ne consegue che chi è abilitato a rappresentare la parte dinanzi al giudizio nazionale che ha fatto il rinvio pregiudiziale può continuare ad assisterla anche dinanzi alla Corte.

Quando nei giudizi nazionali non sia richiesta la rappresentanza, le parti sono autorizzate a presentare le loro difese personalmente anche dinanzi al giudice europeo.

Quanto al regime linguistico, per ogni tipo di procedura è prevista la cd. «lingua processuale», la lingua cioè che prevale in caso di discrepanze linguistiche rispetto alle altre traduzioni della sentenza.

Nei rinvii pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale che ha effettuato il rinvio.

Torniamo allo svolgimento della procedura.

Il testo dell'atto di rinvio pregiudiziale, una volta depositato in cancelleria, è poi tradotto a cura della Corte in tutte le altre 22 lingue ufficiali per essere notificato, oltre che alle parti nella causa, a tutti gli Stati membri nella rispettiva lingua.

Ricevuta la notifica del rinvio, con plico raccomandato con R/R (le parti possono peraltro acconsentire a ricevere le notifiche via fax o e-mail), tutte

le parti interessate - accanto a quelle in causa nel giudizio nazionale, anche la Commissione e ognuno degli Stati membri - possono presentare nel termine perentorio di 2 mesi e 10 giorni una memoria con le proprie osservazioni scritte.

Il documento può pervenire alla cancelleria anche via fax o mail, purché l'originale (in forma di scansione e firmato) pervenga in cancelleria nei 10 giorni successivi.

Non ci sono né formulari né modelli per tali atti.

Le osservazioni debbono contenere esposizione dei fatti pertinenti, petitum, norme nazionali e dell'Unione implicate, argomentazione giuridica e risposta che si suggerisce alla Corte venga data alla questione.

Sono sottoscritte dal difensore.

La cancelleria ne dispone la traduzione in francese e nel caso, nella lingua di procedura.

Quindi le trasmette a tutte le parti.

Considerato che tali atti saranno letti in una lingua diversa dall'originale dai membri della Corte è bene che i documenti siano redatti, con linguaggio chiaro e conciso.

Da quando riceve la notifica delle osservazioni, la parte ha 3 settimane di tempo per chiedere sia celebrata l'udienza, indicando i motivi per cui desidera essere sentita.

Anche la parte che non abbia presentato osservazioni scritte può essere presente in udienza ed intervenire in discussione.

D'altro canto, poiché non sono previste controdeduzioni per iscritto alle osservazioni presentate dalle altre parti, queste potranno essere svolte per l'appunto all'udienza in forma orale.

La procedura, prima che si giunga all'udienza vera e propria, prevede ancora un passaggio.

Il giudice incaricato della relazione della causa redige la cd. relazione d'u-

dienza, un documento in cui si riassumono le posizioni assunte dalle parti, sulla base delle rispettive osservazioni scritte.

Questa relazione viene trasmessa alle parti circa 3 settimane prima dell'udienza ed esse possono nel caso chiedere che la stessa sia integrata o corretta.

Giunti all'udienza è considerata un documento pubblico.

Non è pubblicata né sul sito della giurisprudenza né nella Raccolta di giurisprudenza ma viene fornita su richiesta, peraltro nella sola lingua di procedura.

E veniamo all'udienza.

Si svolge, di regola, alle 9.30.

I difensori devono presentarsi in toga. Le parti si esprimono nella loro lingua ed opera un servizio di interpretazione simultanea.

Non è possibile depositare o allegare al fascicolo note d'udienza.

È però opportuno siano trasmesse al servizio di interpretazione (interpret@curia.europa.eu) prima dell'udienza così da consentire agli interpreti che andranno in udienza di avere a disposizione il maggior numero possibile di informazioni in ordine al fascicolo di causa.

L'udienza è preceduta da uno scambio informale per organizzare l'ordine degli interventi.

Ciascuna parte ha a disposizione per la discussione dai 15 ai 30 minuti.

Fino a 15 giorni prima dell'udienza si può chiedere di poter disporre di un maggior tempo d'intervento.

Essa si svolge in tre momenti: le difese orali, i quesiti da parte dei giudici e dell'avvocato generale, le repliche.

È bene per i difensori, anche a motivo dell'interpretazione simultanea, usare un linguaggio semplice e chiaro.

L'udienza si conclude con l'annuncio, da parte dell'avvocato generale incari-

cato, della data in cui presenterà le sue conclusioni, della risposta cioè che egli suggerirà alla Corte di dare alla domanda posta dal giudice nazionale. Le conclusioni sono peraltro presentate solo nelle cause in cui si configuri una nuova questione di diritto.

Le parti non sono ammesse a replicarvi (v. ord. 4.2.2000, in C-17/98 *Emesa Sugar*, confermata anche dalla CEDU in *Cooperatieve Producentenorganisatie/Paesi Bassi*, decisione n. 13645 del 21.1.2009).

Con la presentazione delle conclusioni si conclude la fase cd. orale del procedimento e la causa passa in camera di consiglio («délibéré»).

Il giudice relatore redige la sentenza nella lingua del *délibéré*, che è il francese.

Il dispositivo viene pronunciato in pubblica udienza, ma il testo integrale è stato, al momento della pronuncia, già tradotto in tutte le lingue ufficiali e viene quindi pubblicato sul sito della Corte (www.curia.europa.eu) la mattina stessa della pronuncia.

La sentenza viene quindi notificata dalla cancelleria al giudice del rinvio

ed alle parti.

Assai sovente delle sentenze vengono redatti comunicati destinati, a fini divulgativi, agli organi della stampa. Anche questi ultimi sono pubblicati sul sito della Corte.

Nel 2008 è stato introdotto un procedimento pregiudiziale d'urgenza (PPU) per quanto concerne i rinvii pregiudiziali nelle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quando una parte si trovi in stato di detenzione, ovvero in materia di potestà genitoriale o di custodia dei figli quando si debba definire la competenza del giudice adito.

Trattandosi di procedimenti recenti sono in numero ancora limitato; allo stato hanno una durata media di 2 o 3 mesi. Appartiene a questa categoria il succitato procedimento *Hassen El Dridi* (sugli effetti della sentenza 28 aprile 2011, in ossequio al principio del primato della normativa comunitaria su quella nazionale sancito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9 marzo 1978, caso *Simmenthal*, causa 106/77, vds. in ultimo Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - Decisione

2-10 maggio 2011 n° 8. *Finessi contro Ministero dell'Interno*).

Il procedimento dinanzi alla Corte è del tutto esente da spese, tasse o diritti.

È previsto anche il gratuito patrocinio.

Quanto alle spese del procedimento principale nazionale, su di esse statuirà naturalmente il giudice rimettente quando deciderà la controversia nel merito.

Per gli atti normativi citati (e non) in merito alle competenze della Corte di Giustizia ed alle regole del procedimento si veda www.curia.europa.eu.

Nella stesso sito sono pubblicate note informative dettagliate.

Si segnala infine che ogni anno gli edifici della Corte accolgono 12.500 visitatori circa.

Si tratta in gran parte di operatori del diritto: giudici, avvocati, notai.

Per l'organizzazione di una visita ci si può rivolgere al Servizio visite: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7019/

Estella Cigna Angelidis

¹I contenuti dell'articolo rientrano nella esclusiva responsabilità della scrivente e non impegnano in alcun modo la Corte di Giustizia.

²Nel caso di rinvii da giudici italiani in lingua tedesca (è il caso delle giurisdizioni dell'Alto Adige) è sempre la cellula per le cause di lingua italiana che opera come tramite fra la CG e le parti.



Dalla Camera Arbitrale del Piemonte

PRESENTAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO CON PREFAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE AVVOCATI DI TORINO

Nel 1994 la Camera di Commercio di Torino ha approvato, proposta dall'Unione della C.C.I.A.A. del Piemonte, l'istituzione di una Camera Arbitrale del Piemonte; tale Camera ha assorbito le Camere Arbitrali già esistenti (come quella di Torino istituita già nel 1976) nel territorio piemontese: la Camera Arbitrale del Piemonte è stata costituita nel 1995.

Nel luglio 2002 il nostro Ordine, quello dei Dottori Commercialisti e dei Notai

sono stati contattati dai vertici della Camera di Commercio i quali hanno manifestato l'intenzione di giungere ad un significativo potenziamento della Camera Arbitrale mediante il coinvolgimento dei tre ordini professionali.

Nel 2003, è stata sottoscritta tra questi ultimi ed Unioncamere Piemonte una Convenzione che consente alle libere professioni la partecipazione, senza oneri, alla Camera Arbitrale del Piemonte: da tale data la collabora-

zione tra il mondo camerale e le libere professioni costituisce un'importante esempio di lavoro in comune, unico sul territorio nazionale.

In tempi recenti la Camera Arbitrale ha approvato un nuovo regolamento che viene distribuito agli iscritti del foro torinese con il presente numero della rivista e con la presentazione del Presidente e del Vice-Presidente.



La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta, da sedici anni, l'unico esempio in Italia di Camera Arbitrale regionale, costituita in forma associata da tutte le Camere di Commercio piemontesi.

La Camera Arbitrale del Piemonte, come parte del sistema camerale associato in Unioncamere Piemonte, promuove e realizza il servizio di Arbitrato Amministrato (rituale, nelle tipologie rapida ed ordinaria) per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale.

Il sistema camerale, infatti, è inserito attivamente, alla luce della sua posizione di terzietà, nel circuito della giustizia, con l'amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa

delle controversie. Tale funzione istituzionale è riconosciuta dalla Legge n. 580/1993 (art. 2, Lett. g) come modificata dal D.lgs. n. 23/2010.

In tale contesto, la Camera Arbitrale del Piemonte si occupa, a seguito della recente riforma della Mediazione, esclusivamente della gestione delle procedure di Arbitrato Amministrato.

L'Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte è uno strumento di giustizia rituale nato per la competitività delle imprese, poiché rapido ed a costi predefiniti.

La Camera Arbitrale gestisce la procedura amministrata garantendo il rispetto del Regolamento, dei tempi rapidi (il lodo è depositato in media entro quattro/otto mesi dal deposito della domanda di arbitrato) e dei costi ridotti.

Con l'Arbitrato Amministrato viene decisa ogni controversia che sorga da un contratto commerciale o in materia societaria.

Dal 2003 la Camera Arbitrale del Piemonte può avvalersi della preziosa collaborazione istituzionale degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai: i rappresentanti di tali Ordini, infatti, siedono nella Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte.

La collaborazione con gli Ordini è particolarmente strategica per la promozione delle procedure di Arbitrato Amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori, alla luce della loro competenza tecnica.



Felice Cerruti Bauduc, *Carica di Genova Cavalleria sotto Volta Mantovana (27 luglio 1848)*, 1858, olio su tela

In effetti si è registrata una costante crescita del ricorso alle procedure di Arbitrato Amministrato proprio dal 2005.

I numerosi eventi formativi e divulgativi in tema di arbitrato, tutti accreditati presso gli Ordini, costituiscono da anni valide occasioni di studio e di approfondimento della cultura di arbitrato.

L'effettiva sinergia con l'Ordine degli Avvocati è, tra l'altro, all'origine dell'acclusione all'odierno numero de

La Paziienza, del Regolamento e del Tariffario della Camera Arbitrale del Piemonte.

L'Arbitrato Amministrato disciplinato dal Regolamento, è imperniato sul criterio del potere dispositivo delle parti: sia la clausola compromissoria proposta, sia lo stesso Regolamento, sono infatti derogabili per volontà concorde delle parti. Si prevede, inoltre, che la competenza della nomina dell'Organo Arbitrale - nell'Arbitrato Ordinario -,

sia mantenuta in capo alle parti (salvo il caso di stallo).

L'Arbitrato Amministrato risulta essere quindi un utile strumento di giustizia alternativa.

Siamo dunque lieti di porre all'attenzione degli Avvocati torinesi, nell'occasione editoriale del presente numero de *La Paziienza*, i vantaggi dell'Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte, duttile strumento di sviluppo e di competitività.

Il Vice Presidente

Prof. Avv. Paolo MONTALENTI

Il Presidente

Giuseppe PICHETTO



Non solo Diritto

GIORGIO GRIFFA: AVVOCATO ED ARTISTA

Se, come si scrive e si legge, i pittori del Novecento, sempre più consapevoli della “direzione essenziale dell’arte figurativa,” hanno felicemente lavorato al ricongiungimento pittorico fra mondo visibile e mondo invisibile, il nostro collega Giorgio Griffa non manca di confermarsi grande, modernissimo artista.

E questo anche da ultimo: in occasione della Mostra di quadri allestita per la curiosità e la gioia degli appassionati della “contemporary art”, presso la c.d. Castiglia di Saluzzo.

La “Castiglia”, per noi, avvocati di un tempo, chiamati a colloquio dai nostri assistiti-reclusi presso le carceri di Saluzzo, resta, nella memoria, un infelice luogo di patimento. Un luogo inaccettabile per chi, anche solo per un momento, volesse soffermarsi a riflettere sulle crudeli modalità con cui la pena inflitta si trasforma in pena scontata.

Oggi, da che i detenuti di Saluzzo sono stati trasferiti in quel blocco di cemento eretto per loro, nei dintorni della città, e chiamato, si fa per dire, “La Felicina”, la “Castiglia” ha cessato di essere sede di reclusione.

Non più quella fortezza sepolcrale dove invano, anche cercando, si sarebbe trovato qualcosa della grandiosità raffinata dell’antica roccaforte costruita nel ’200, sulle pendici delle

colline saluzzesi e mantenuta nei secoli con estrema cura dai marchesi di Saluzzo. Fino al suo stato di totale abbandono allorché la “Castiglia” divenne prigioniera. Da ultimo il maniero è stato intelligentemente trasformato in un luogo di eleganza da tutti fruibile: per chi guarda all’esterno il castello resta una stupenda finestra panoramica su quello che fu il Marchesato; all’interno la Castiglia è diventata uno spazio originariamente concepito in vista di quel felice futuro che tutti fervidamente auguriamo all’artistica città di Saluzzo meritevoli dei migliori presagi.

In un apparato di eleganza primaverile alla “Castiglia” è stata allestita il 26 Marzo (con scadenza 22 Maggio), la mostra di Giorgio Griffa. Una mostra con cui il noto pittore torinese ha esposto alla curiosità e alla delizia dei visitatori un insieme di opere di autentica bellezza.

Un’occasione da non perdere. Degna di essere segnalata sulla Rassegna degli Avvocati di Torino dacché Giorgio Griffa, oltre ad essere uno degli artisti italiani più originali, è anche nostro collega. Egli infatti, col fratello Francesco, esercita in Torino la professione forense dal 1961.

Per la leggerezza dell’essere e per le recondite profondità che ci vengono dalla sua immaginazione, nelle opere di Giorgio Griffa, esposte oggi alla

Castiglia, la bellezza va cercata nei segni che l’artista ha steso in libertà.

Si tratta di linee con colori ad acqua, linee lavorate con voluta ingenuità, e lasciate appositamente senza intelaiatura, in fuga dal figurativo: libere in un libero spazio. L’arte di Giorgio Griffa, muovendosi fra materia, aria, tempo, gioca su ciò che si vede e ciò che si indovina dove il risultato, volutamente ingenuo, non è mai finito.

Attraverso una pittura che non pretende l’approvazione altrui ma semplicemente chiede di vivere nel suo farsi.

“*Nel mio lavoro - è Giorgio Griffa che, in occasione di una sua intervista apparsa in passato su questa nostra Rassegna, spiega le ragioni del suo percorso artistico sempre sospeso fra la leggerezza dell’essere e le profondità recondite che ci vengono dalla sua immaginazione - preferisco seguire le memorie millenarie che la pittura porta con sé, memorie che si sedimentano e s’appoggiano sulla tela senza che occorra dare ad esse un significato particolare*”.

Accompagnandosi ad una personale assunzione di responsabilità, l’arte che nasce dalla pittura di Giorgio Griffa, chiede, per essere se stessa, di vivere nel mondo completamente libera.

Un modo privilegiato di accesso alla conoscenza dell’anima.

Romana Vigliani



Recensioni


LA QUESTIONE PROSTITUZIONALE SMETTIAMO DI CHIAMARLO CLIENTE

La quarta di copertina del libro “*La questione prostituzionale*” è estremamente sobria: solo una piccola, bellissima fotografia dell’autrice, Romana Vigliani, ed essenziali cenni biografici. Avvocato penalista a Torino da oltre cinquant’anni, cultrice di tematiche femminili, difensore in aula di donne vittime di reati sessuali. Neppure un aggettivo a parlare davvero di lei, come è conosciuta da moltissimi di noi: elegante, colta, vivace, profonda, combattiva, donna di grande fascino e acuta intelligenza, appassionatamente convinta che l’impegno per una causa possa attraversare i decenni con immutata forza. Neppure una parola, poi, sull’opera, che si presenta dunque priva del consueto corredo in copertina di una citazione, un abstract, un giudizio, insomma una suggestione rivolta al lettore che non abbia ancora aperto il libro.

Non si sente tuttavia la mancanza di un invito alla lettura: il tema del saggio e l’approccio originale dell’autrice alla questione trattata sono ben condensati nel titolo e nel sottotitolo, che l’autrice stessa definisce “*impertinente*”. Interessa il fenomeno, ma soprattutto l’analisi sulla sua parte ancora buia e restia a studiarsi e ad essere studiata: mentre si è detto tutto o quasi tutto sui motivi per i quali la donna si fa prostituta, “*sulle ragioni che spingono l’uomo ad acquistare corpi di donne, invece, si tace*”. L’uomo, che come osserva Vigliani è la domanda senza

la quale non vi sarebbe l’offerta, si nasconde dietro l’anonimato e si assolve “*per spirito di corpo e in nome di una virilità che lo conforta e lo placa*”. Specialmente il sottotitolo suona stimolante ed evocativo: se smettessimo di chiamarlo “*cliente*” come dovremmo invece chiamarlo? Curioso che non vi sia risposta, e da questa constatazione parte la sfida simbolica di Romana a trovare un nome a questo “*Innominabile*”. Il maschile detentore del potere linguistico ha in effetti ommesso di battezzare specificamente chi va acquistando a tempo corpi umani, e la mancanza di definizione, nota l’autrice, concorre a rafforzare in questo incontro “*la morale a partita doppia*”: stigmati da una parte (quella identificata, praticamente nunc et sem-

per, con un registro di denominazioni più o meno volgari o ipocrite), indicibilità dall’altra (quella senza contorni e senza fisionomia). Eppure un nome dedicato dovrebbero proprio averlo gli “*utilizzatori finali*”, che siano facoltosi o quasi pezzenti, comprino per strada o a patinato catalogo, visto che sono tantissimi. Le stime del giro di denaro correlato alla prostituzione, e quindi del mercato sono note, ma nessuna definizione e proiezione statistica ha mai avuto, nel mio ricordo, l’efficacia traumatica della sintesi di una donna adulta dell’est costretta a vendersi prima in Emilia, poi in Lombardia e dalla quale, in un processo, non fu possibile farsi dire quali somme avesse consegnato ogni notte ai suoi sfruttatori, ma solo la tariffa che le era



imposto di chiedere per ogni diversificata prestazione, che effettivamente riceveva. Piangeva e mormorava, nel suo italiano stentato, *“se dico quanto soldi, capisci quanto uomo”*.

Così come, guardando la fotografia che compariva in altri atti processuali, scattata in questura dopo la *“liberazione”*, sembrava impossibile che quella creatura di dodici anni e mezzo avesse potuto vendersi ogni notte nella civile Torino sotto un lampione del trafficato Corso Unità di Italia, per sei mesi, grottescamente travestita e truccata da adescatrice per mano dei suoi padroni, senza che nessuno dei moltissimi *“Innominabili”* avesse intuito o chiesto la sua età e si fosse astenuto dall'acquisto, in un sussulto di coscienza.

L'invito di Romana a riflettere sul tema della prostituzione, *“fenomeno celebrativo della cosiddetta licenza maschile”* e manifestazione della scissione tra emotività e sessualità, assume particolare interesse oggi, tempo sciagurato in cui, si osserva, l'acquisto del corpo continua ad avere significato di affermazione di dominio, e la vendita appare coerente con la dilagante propaganda consumistica, che non si arresta neppure di fronte al mercimonio umano. Con il risultato che chi mai accetterebbe di collocarsi al livello in-

fimo della piazzola a bordo strada non coglie l'analogia di fondo con l'attività svolta nei locali notturni o negli alberghi o nelle case private, anche prestigiose.

Proprio questo uno dei punti più stimolanti della riflessione di Romana: non limitare l'attenzione al fenomeno odioso e drammatico della prostituzione straniera ridotta in schiavitù per strada, ma osservare tutte le forme di scelte maschili umilianti per le donne, e cercare di conoscere l'uomo per coltivare la speranza di riuscire a combattere efficacemente - non per legge ma per cultura - la questione prostituzionale, che mai potrà essere sintomo di emancipazione femminile e *“espressione di una moderna contrattazione”*, né lavoro costituzionalmente tutelato.

Il tema è affrontato nel libro da varie prospettive, con solide premesse storiche e giuridiche (la legge Merlin che nel 1958 eliminava lo sconcio della prostituzione di Stato) e proiezioni socio culturali, politiche e linguistiche, fino ai giorni nostri.

Romana ha il privilegio di aver vissuto in prima persona momenti e relazioni, di aver studiato, pensato e discusso moltissimo, di poter indicare una vastissima bibliografia: a noi l'arricchimento della sua sintesi, spunto

ammirevole di confronto, riflessione, approfondimento. Qualche esempio: la necessità di urgente revisione del concetto di dignità della persona, tanto della donna quanto dell'uomo, per promuovere una educazione laica alla vita non solo in luoghi *“intellettualmente privilegiati”* ed inaccessibili ai più, ma nei luoghi e con i mezzi con i quali oggi si diffondono le avvilenti *“verità facili”*. O ancora la pregnanza della consapevolezza che *“i cittadini del mondo hanno tutti, uomini e donne, uguali doveri di serietà, di dignità e di pudore: un pudore applicato non più come misura della virtù delle donne, ma vissuto come unità di misura universale”*. O, infine il recupero della politica intesa anche come *“educazione sentimentale”*.

Grande lo spazio per il contributo del pensiero delle donne, libere dalla tentazione fuorviante di assimilarsi agli uomini per rimontare svantaggi.

D'altra parte Romana l'ha sempre detto, ed è una lezione per tutte le donne, e specialmente per chi, come me, ha tratto da lei esempio, senza tuttavia riuscire ad eguagliarla: *“Noi non vogliamo le pari opportunità, vogliamo le nostre opportunità”*.

Anna Ronfani



L'ESTATE DEL 1943

IL GIOCO DEGLI INGANNI

CRONACA, MISFATTI, PROTAGONISTI MENO CONOSCIUTI DI UN IMBROGLIO DIVENTATO TRAGEDIA

I - È sempre un piacere scoprire che i nostri colleghi sono apprezzati non solo per la loro preparazione giuridica, ma anche per altri tratti della loro personalità assai più riposti e sorprendenti.

È questo il caso del nostro collega Avv. **Riccardo Rossotto** che, oltre che stimato professionista, da anni si cimenta con una profonda passione per la storia. Dopo aver pubblicato i suoi primi due libri, *La Guerra Civile Americana* (Alberelli Editore), nel 2007 e *Generali Vergogna*, sulla guerra 1915/18 (IBN Editori), nel 2009, ora Rossotto affronta, con il volume sopracitato, un tema ancora caldo e sensibile per la nostra storiografia, e per tutti noi in generale, e cioè gli avvenimenti dell'estate del 1943 che determinarono la caduta del fascismo, prima, e l'8 settembre, poi, con la firma dell'armistizio con gli Alleati.

Peraltro, proprio per la palese incapacità dei protagonisti, a partire dal Sovrano e dal Governo, nel gestire una situazione di crisi di tale gravità, l'armistizio non segnò affatto la fine della guerra, come sperato; essa, anzi, proseguì ancor più violenta ed assurda di prima, in quanto i nostri precedenti alleati, i tedeschi, divennero, i nostri più acerrimi nemici.

Partendo proprio da questi elementi di fatto e cioè dai due importanti risultati comunque ottenuti dall'Italia nel breve arco di tempo di 45 giorni (il 25 luglio 1943 era caduto il regime fascista e il 3 settembre era stato firmato l'accordo segreto di Cassibile con gli Alleati, poi reso pubblico il successivo 8 settembre), Rossotto inizia la sua indagine.

II - Anche solo dal sottotitolo del volume di recente pubblicato dal nostro collega, si può capire lo sforzo compiuto dall'Autore per analizzare, in modo alquanto atipico, rispetto ai consueti standard degli storici, una pagina cruciale per il nostro paese, ancor oggi gravida di conseguenze.

Infatti Rossotto non trae praticamente dei giudizi, meno che mai a priori, ma pone in fila, con rigore logico e con passione, semplicemente i "fatti".

Ed è poi dall'evidenza dei fatti che lo stesso lettore potrà trarre le proprie considerazioni personali.

Ciò premesso sotto un profilo metodologico, la lettura della nuova fatica del collega Avv. Rossotto si dimostra sin da subito sorprendente.


Con una notevolissima precisione cronologica vengono esaminati i vari "fatti" che seguono la caduta del regime fascista, il 25 luglio del 1943, sino alla

firma dell'armistizio di Cassibile il 3 settembre 1943.

Per poi proseguire, quasi fossimo in "cronaca diretta", gli eventi dei successivi giorni, veramente drammatici e decisivi, fino al 10 settembre 1943, data della firma, a Roma, della resa dell'esercito italiano ai tedeschi.

A quel punto i giochi erano ormai fatti e la grande illusione, durata poco più di un mese, di una rapida fine della guerra doveva amaramente scontrarsi con tutti gli orrori ed i lutti successivi, che dureranno sino al 1945.

III - A questo punto Rossotto fa seguire alla narrazione degli avvenimenti una





Copia miniata dello Statuto albertino del 1848, pergamena, 1898

interessante “galleria dei protagonisti”, cioè una serie di biografie, seppur stringate, dei vari soggetti intervenuti nella vicenda.

La caratteristica saliente è quella di soffermarsi non già sui protagonisti di primo piano (per intenderci il Re o Mussolini o Badoglio, anche in considerazione della vasta bibliografia già esistente su di essi), ma sui generali, i capi militari ed i ministri dell’epoca, cioè, come dice il sottotitolo, sui “protagonisti meno conosciuti”.

A partire dalla figura, veramente inquietante, di Carboni, il generale comandante di tutte le unità poste a difesa della capitale ed il vero responsabile della mancata difesa di Roma e della successiva resa ai tedeschi; per prose-

guire con quella del generale Cadorna (figlio di quel Cadorna che aveva comandato l’esercito italiano sino a Caporetto, durante la guerra ‘15/18) e del generale Calvi di Bergolo, i diretti sottoposti di Carboni.

Altra figura decisiva tratteggiata da Rossotto è quella del generale Roatta, capo di Stato Maggiore, poi processato nel dopoguerra dal Tribunale Militare di Roma, insieme a Carboni, ma incredibilmente assolto, insieme a quest’ultimo, per non aver commesso il fatto!

Per concludere con due personaggi che hanno seguito, come molti allora, due percorsi opposti: il generale Tabellini, uno degli altri sottoposti di Carboni che, poi, non aderì alla Repubblica Sociale di Salò e, quindi, fu imprigio-

nato e deportato in Germania e il generale Solinas, che fu l’unico ad opporsi militarmente all’avanzata dei tedeschi verso Roma, ma, pochi mesi dopo, divenne alleato di questi ultimi, avendo scelto di continuare la guerra sotto le bandiere di Salò.

IV - Conclude il volume una accurata analisi della suggestiva tesi (definita dagli storici “il patto scellerato”) che si può condensare nella seguente domanda: gli avvenimenti dell’8 settembre 1943, con lo sfacelo in quarantotto ore del nostro esercito, la fuga del Re a Brindisi e, infine, la mancata difesa di Roma e la sua conquista, così come di tutta l’Italia del nord e del centro, da parte dei tedeschi, sarebbero avvenuti “soltanto per confusione, inefficienza e codardia” oppure vi sarebbe stato un qualche “patto segreto” tra il Governo ed i tedeschi? Vi fu, in sostanza, un tale accordo (ovviamente segreto e, quindi, per forza di cose, privo di documentazione) che, a fronte della scelta di non combattere, permise al Re ed ai vertici dello Stato la fuga? Oppure si sarebbero verificate solo una serie incredibile di coincidenze? La ricostruzione dei fatti, così come delineata accuratamente da Rossotto, farebbe propendere per la prima ipotesi, anche se, poi, nel dopoguerra, nessuno dei protagonisti di allora lo ha mai ammesso.

In ogni caso tale patto non avrebbe poi, comunque, salvato la monarchia dalle proprie pesantissime responsabilità; ma, forse, la fuga del Re, la costituzione di un Regno del Sud e la cobelligeranza con gli alleati, sono stati elementi decisivi che, all’epoca - sostiene Rossotto - hanno scongiurato la rottura definitiva della nostra identità nazionale. In sostanza il destino di tutti noi sarebbe stato ben diverso.

In definitiva una lettura stimolante, che coinvolge il lettore e che impone notevoli interrogativi, ancor oggi, a distanza di molti anni, su quale fu il reale andamento dei fatti.

Alessandro Re



Dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

LA LEZIONE DELLA STORIA

L'idea di un nuovo completo allestimento del museo nazionale del Risorgimento comincia a farsi strada nel 1998.

Erano passati centoventi anni dalla nascita del Museo, novanta dalla sua collocazione nella Mole Antonelliana, sessanta dall'inaugurazione a Palazzo Carignano: poteva essere una grande opportunità, ma anche una sfida per gli anni a venire.

L'obiettivo era correggere le incongruenze e le molte stratificazioni presenti nell'esposizione precedente, quella inaugurata nel 1965, le carenze del percorso, l'arretratezza museografica e comunicativa.

La scelta si compì il 26 settembre 2000 quando il Consiglio Direttivo, allora presieduto dall'avvocato Franco Grande Stevens mi affidò la responsabilità scientifica e gestionale del progetto di riallestimento.

Cominciò allora un'avventura che ci ha portato oggi ad inaugurare il quarto allestimento del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, un museo che da sempre esercita l'alta funzione di deposito della memoria della Nazione.

Il nuovo museo racconta un Risorgimento che risponde alla nostra sensibilità e alle tante domande che l'oggi rivolge a ieri e all'altro ieri da cui veniamo. Questo è, secondo me, ancora più necessario in presenza di una sempre più drammatica perdita di memoria, dinanzi a un consumo

dell'effimero e del virtuale che tracima da ogni parte.

Il nuovo museo la storia non la racconta più con i toni encomiastici e apologetici di un tempo, e perciò noiosi, falsi, non credibili. La racconta in modo semplice, comprensibile da tutti, pacato, senza enfasi, nè retorica.

La racconta con i fatti reali e quotidiani, con le figure in carne ed ossa e non sui piedistalli, con i problemi concreti in un arco di tempo di un secolo e mezzo, tra la fine del Settecento e la Prima Guerra Mondiale, con i risultati rag-

giunti e i molti obiettivi mancati.

L'inaugurazione è avvenuta proprio in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

La speranza è che da qui, dal nostro museo, parta una presa di coscienza, specie tra i più giovani: un alimentare o rinnovare la consapevolezza della comune appartenenza a una identità, a dei valori di fondo, a una storia che viene da lontano.

Umberto Levra

Presidente del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino



Veduta d'insieme della Camera subalpina, l'unico parlamento del 1848 integro in Europa.



RIAPERTO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

Grande successo di pubblico per il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino che ha riaperto, completamente rinnovato e riallestito, venerdì 18 marzo 2011 in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. A tagliare il nastro c'era il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Dal giorno dell'apertura è stato visitato da 100.000 persone.

La presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il giorno dell'inaugurazione sottolinea l'alta funzione che il Museo esercita come deposito della memoria della Nazione, fin dalla nascita stessa del Museo nel 1878.

Il nuovo allestimento, sotto la cura scientifica del professor **Umberto Levra, ordinario di Storia del Risorgimento dell'Università di Torino e presidente del Museo**, è stato possibile grazie al contributo del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, della **Regione Piemonte** e della **Compagnia di San Paolo**, con una spesa complessiva che si aggira sui 15 milioni di euro. L'intervento di numerosi altri sponsor ha poi permesso il completamento del progetto che trasforma il Museo del Risorgimento in una delle realtà all'avanguardia in Italia e in Europa.

Quello che si è inaugurato è un Museo rifatto nel percorso di visita, nell'ambientazione e nella comunicazione. L'illuminazione, i colori delle 30 sale, la cui scelta è stata effettuata in base a codici cromatici sempre riconducibili ai temi trattati, e l'utilizzo di molti strumenti di supporto alla visita, multimediali e non, assicurano al visitatore un'esperienza unica nel suo genere.

Il periodo risorgimentale viene ora narrato in chiave italiana, piemontese ed europea.

Le sale sono arricchite da filmati realizzati con immagini provenienti dalle più importanti collezioni europee e visibili su schermi di grandi dimensioni, così come ampi tavoli interattivi consentono ai visitatori di approfondire ulteriormente i temi sviluppati dai filmati.

Sono esposti 2.579 pezzi, scelti tra i 53.011 posseduti, per raccontare al grande pubblico le tappe che hanno portato all'Unità nazionale, in Italia, ma anche in quegli altri Paesi europei che sempre nell'Ottocento hanno combattuto per la propria libertà ed indipendenza.

La "messa in scena" del nuovo Museo è stata affidata all'arch. Richard Peduzzi, già Direttore dell'Accademia di Francia a Roma, e al suo staff, che hanno realizzato il progetto degli aspetti scenografici del nuovo allestimento.

I nuovi spazi espositivi sono stati pensati come "stanze" costruite

all'interno delle preesistenti sale museali. Operando sull'aspetto cromatico, sull'uso mirato di contro-pareti, sull'illuminazione generale diffusa e puntuale per le singole opere, su nuove soluzioni per gli elementi d'arredo si è costruito un percorso che sarà di grande impatto per il visitatore.

Appuntamento dunque al Museo del Risorgimento per entrare nel cuore della Storia!

LA STORIA DEL MUSEO

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano è il più antico e il più noto tra i musei di storia patria italiani, l'unico ad essere "nazionale" (regio decreto dell'8 dicembre 1901, n. 360).

Fu **fondato nel 1878** dopo la morte del re Vittorio Emanuele II come "Ricordo Nazionale di Vittorio Emanuele II" e destinato alla Mole Antonelliana, allora in via di completamento.

L'obiettivo era di unificare in un solo edificio il simbolo della città di Torino e l'esposizione della memoria dell'unificazione italiana appena conclusa. Dopo alcune esposizioni provvisorie e parziali (nell'Esposizione generale italiana del 1884 con materiali provenienti da tutta l'Italia e nel 1899 nei locali della Sezione di Arte Moderna del Museo Civico), **il Museo fu aperto al pubblico nella Mole Antonelliana nel 1908 con un primo allestimento completo.**

Nel 1938 fu trasferito al piano nobile di Palazzo Carignano, comprendendovi le due aule parlamentari autentiche ivi esistenti: quella della Camera Subalpina, l'unica in Europa tra quelle nate dalle costituzioni del 1848 ad essere sopravvissuta integra, e monumento nazionale dal 1898; e la grandiosa aula destinata alla Camera del Parlamento del Regno d'Italia, con le volte affrescate da Francesco Gonin, costruita tra il 1864 e il 1871. **Fu quello del 1938 il secondo allestimento.**

Il terzo fu realizzato tra il 1961 e il 1965, in occasione delle celebrazioni del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

Nell'aprile 2006 il Museo è stato chiuso per il **quarto rifacimento completo** in previsione delle celebrazioni per i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia ed ha riaperto venerdì 18 marzo 2011,

alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

LA VISITA AL MUSEO

Il nuovo allestimento del Museo del Risorgimento propone nelle 30 sale **2.579 pezzi**, scelti tra i 53.011 posseduti. Si tratta di un rifacimento davvero profondo: basti pensare che il **65% degli oggetti esposti non è mai stato mostrato prima**. E inoltre su ben 2.383 oggetti, di grandi o piccole dimensioni, tra quelli esibiti, vi è stato un intervento di restauro.

Il visitatore potrà scegliere tra percorsi differenziati, a seconda del tempo a disposizione e dell'interesse ad approfondire i temi proposti.

Una particolarità del percorso del nuovo allestimento del museo torinese è inoltre costituita dalla conte-

stualizzazione del processo di unità italiana nel più ampio discorso europeo. Il racconto dei processi di nazionalità nei principali paesi è stato reso possibile con la realizzazione di **14 filmati tematici e 8 approfondimenti**. Si tratta di racconti per immagini: mediante riproduzioni di quadri, litografie, oggetti d'epoca, fotografie, documenti acquisiti da un centinaio di musei europei, sono rappresentati tutti i principali processi di nazionalità compiutisi negli stessi decenni in cui si faceva l'Italia. Così il visitatore verrà accompagnato in un racconto per immagini sulla rivoluzione francese e sulla rivoluzione industriale inglese, verrà poi invitato a soffermarsi sulle nazionalità nella confederazione germanica, nell'impero asburgico, in quello ottomano, oltre che sulle rivoluzioni europee in Francia, Belgio, Polonia. Vedrà poi le esplosioni rivoluzionarie



Facciata di Palazzo Carignano su piazza Carlo Alberto (Arch. Ferri e Bollati 1863-1870), sede del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino.



Monolite: Particolare della Camera Italiana, unica sala a tema del percorso museale dedicata all'epica del Risorgimento.

di tutta l'Europa negli anni a cavallo del 1848 e approfondirà il discorso su quello che succedeva nelle varie parti d'Italia.

Nell'ultimo trentennio del secolo ritornerà sulle nazioni boema e magiara, tedesca, bulgara, romena, serba, polacca, dei paesi baltici. **Uno spaccato che costituisce la vera novità in termini europei del museo stesso.**

La visione di questi filmati è possibi-


le lungo il percorso museale, ma anche nella **nuova Sala Cinema**, dove verranno inoltre proiettati altri filmati realizzati appositamente per avvicinare il grande pubblico ai temi del risorgimento italiano ed europeo. La funzione internazionale di tali filmati è poi stata integrata in un **sistema complessivo della comunicazione**, organizzata a cerchi concentrici e secondo parametri molto innovativi rispetto ai musei italiani: **colori diversi per ogni sala** come supporto alla comprensione

dei temi trattati; **didascalie** con livelli differenziati di informazione; **titoli di sala**; **segnaletica di percorso**; **schede esplicative**; **audio/videoguide** con più offerte di percorsi; **guide** appositamente formate; **catalogo cartaceo**; **sito web** con materiali scaricabili.

Grande attenzione è stata riservata alle persone diversamente abili. **Tutti gli spazi del museo sono privi di barriere architettoniche.** È inoltre disponibile un percorso dedicato ai visitatori **ipovedenti o non vedenti** che, oltre all'ascolto della descrizione di un certo numero di oggetti attraverso le audioguide, offre la possibilità di esplorarne alcuni dal vero, oppure di analizzarne altri mediante appositi pannelli visivo-tattili. Per i visitatori **ipoudenti** è disponibile un percorso specifico sulle videoguide con il linguaggio dei segni, corrispondente al percorso di visita breve.

Il Museo dispone, infine, di una Biblioteca con annessa emeroteca di altissima specializzazione nota in tutto il mondo, con 167.750 libri e opuscoli e 1.916 testate di periodici italiani del XIX secolo. Alla Biblioteca è annessa una sezione Archivi Storici, consistente in 217 archivi di personalità per lo più del XIX secolo, con 120.000 documenti. Esiste inoltre un Gabinetto Iconografico, con più di 15.000 tra stampe e manifesti. Tale massa imponente di oggetti, libri, periodici, stampe, carte è frutto di acquisti, ma soprattutto di lasciti e donazioni, che durano da 130 anni e proseguono tuttora.

UN MUSEO A COLORI - il percorso



IL MUSEO IN NUMERI**Il nuovo allestimento**

- ▶ 2.579 oggetti esposti in 30 sale su 3.500 mq di superficie
- ▶ Oltre 4 ore di filmati
- ▶ Tavoli interattivi per l'approfondimento dei temi
- ▶ Audio e video guide con percorsi personalizzati
- ▶ Bookshop

Spazi


- ▶ Aree espositive e sala cinema: 3.800 mq
- ▶ Biblioteca e sale lettura: 530 mq
- ▶ Aule per la didattica e sale eventi: 300 mq

Patrimonio museale

- ▶ 53.011 opere conservate
- ▶ 31 tipologie diverse di oggetti
- ▶ 167.750 libri ed opuscoli
- ▶ 1.916 testate di periodici italiani del XIX secolo
- ▶ 120.000 documenti di archivio

5 anni per il completo rifacimento

Contributi di storici, storici dell'arte, scenografi, architetti, ingegneri, museologi e museografi, lessicografi, catalogatori, restauratori, avvocati, fotografi, artigiani, impiantisti, trasportatori, ditte specializzate. Collaborazioni con i principali musei storici d'Europa

**INFORMAZIONI PRATICHE**

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano è ospitato a **Palazzo Carignano** nel cuore di Torino, **con ingresso da piazza Carlo Alberto, 8** - a pochi passi da piazza Castello. **È aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00.**

Per **prenotare la visita** occorre telefonare al numero **011.562.37.19**, oppure inviare una e-mail all'indirizzo: **prenotazioni@museorisorgimentotorino.it**.

Queste e altre notizie sono disponibili sul nuovo sito del Museo all'indirizzo **www.museorisorgimentotorino.it**

Antonella Giordano
Ufficio Stampa





Dalle riviste del settore

**STANTE LA FINALITÀ PERSEGUITA
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO**

BREVE PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA TRIMESTRALE *PROSPETTIVE ASSISTENZIALI*

Prospettive Assistenziali è impegnata ininterrottamente dal 1968 nella promozione dei diritti realmente esigibili a favore delle persone non in grado di autodifendersi: minori privi di adeguato sostegno familiare, soggetti con grave handicap intellettuale e limitata o nulla autonomia, anziani malati cronici non autosufficienti, individui colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, ecc.

Gli articoli, le notizie e le altre rubriche sono rivolte da un lato ad ottenere provvedimenti che garantiscano diritti effettivamente esigibili e d'altro lato a fornire alle persone e organizzazioni interessate le informazioni occorrenti per l'attuazione delle norme poste a tutela dei soggetti deboli.

I principali argomenti affrontati da Prospettive Assistenziali sono i seguenti:

1) opposizione alle dimissioni imposte illegittimamente da ospedali e da case di cura private convenzionate agli adulti e agli anziani affetti da patologie invalidanti e da non au-

tosufficienza, necessitanti ancora di cure sanitarie o socio-sanitarie. Al riguardo precisiamo che le iniziative da noi proposte hanno ottenuto sempre risultati positivi;

2) richiesta alle Regioni e alle Asl di provvedimenti volti al sostegno dei congiunti che volontariamente accolgono a casa loro persone malate o colpite da gravi handicap;

3) rispetto delle leggi vigenti in materia di contribuzioni economiche, con concreti e spesso rilevanti risparmi da parte dei congiunti delle persone malate o colpite da handicap;

4) valutazione delle normative rivolte alla messa a disposizione di adeguati servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali alle persone con handicap intellettuale grave o gravissimo;

5) attuazione delle norme che favoriscano l'inserimento in aziende pubbliche e private dei soggetti con handicap intellettuale in grado di svolgere attività lavorative;

6) diffusione delle disposizioni per il sostegno delle gestanti in gravi difficoltà che intendono riconoscere o non riconoscere i loro nati, e per l'assoluta garanzia del segreto del parto anche al fine di un'adeguata prevenzione degli infanticidi;

7) promozione della normativa a difesa delle esigenze fondamentali di vita dei minori privi dell'indispensabile sostegno familiare;

8) tutela degli interessi morali e materiali delle famiglie adottive e dei nuclei affidatari.

L'abbonamento a Prospettive assistenziali per il 2011 è di euro 40,00, euro 50,00 per i sostenitori, 100,00 per gli abbonamenti promozionali.

Il versamento, intestato a Associazione Promozione Sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, può essere effettuato sul conto corrente postale n. 25454109 oppure sul conto bancario Unicredit, Agenzia di Torino, Corso San Maurizio 42, codice Iban: IT 39 Y 02008 01058 000002228088.



Ricordi

IN RICORDO DELL'AVVOCATO GIOVANNI TORTONESE

Lo incontro, talvolta, andando in Tribunale, vicino alla sua abitazione, mentre, accompagnato, percorreva a piccoli passi il perimetro del caseggiato.

Scherzando, gli rinfacciavo di millantare una difficoltà di deambulazione per andarsene a spasso al braccio di giovani fanciulle inducendolo al sorriso, che lo distraeva per un attimo dal pensiero dei suoi acciacchi.

Fino alla fine il suo portamento austero denunciava l'intransigenza interiore e l'innata serietà che hanno rappresentato la caratteristica più saliente della sua vita.

Formatosi alla scuola di due valorosissimi colleghi, gli avvocati Orazio Quaglia e Guglielmo Gillio, verso i quali manifestò fino alla loro scomparsa il suo rispettoso affetto, Giovanni Tortonese manifestò sempre, nella professione, una ammirata dirittura morale ed una grande dedizione.

Lo studio meticoloso degli atti di causa, la ricerca di ogni possibile antidoto alle insidie dell'accusa, il rispetto delle regole sempre, furono le costanti della sua vita professionale.

Eletto al Consiglio dell'Ordine in molte tornate dimostrò sempre sagacia e moderazione e tanta umanità e comprensione delle difficoltà altrui, lato questo del suo carattere poco noto, invece molto presente; affrontò con dignità e fermezza le prove che la scomparsa tragica dell'avvocato Croce imposero ai Consiglieri.

Ricordo ancor oggi a distanza di tanti anni la conclusione della sua arringa di parte civile in un processo che vedeva imputati il Rettore dell'Università e molti illustri cattedratici della facoltà di Medicina, per aver distratto a proprio favore proventi che invece sarebbero stati di competenza dell'ateneo.

L'avvocato Tortonese, che rappresentava l'Università, concluse il suo intervento con un'invettiva: *"Fuori i mercanti dal tempio"*.

A pensarci oggi, tale motivo è stato il filo conduttore della sua vita, in difesa della dignità della professione forense che, secondo il suo sentire non doveva tollerare i mestieranti, gli ambigui, i proclivi ai compromessi morali, coloro

insomma che non vogliono camminare per la via maestra.

Ciao amico di tanti anni, ora c'è tuo figlio a tenere alti i valori che con tanto vigore hai sempre affermato, ci siamo noi tutti tuoi colleghi che abbiamo perso un esempio che non dimenticheremo mai.

Chissà, magari sei anche un po' contento che sia stato io, per il lungo percorso insieme, a ricordarti sul giornale degli avvocati e scusa se non ho detto solamente ciò che la tua modestia ti faceva sempre dire, che sei stato un avvocato come dovrebbero essere tutti e niente di più.

Marcello Tardy





RICORDO DI ETTORE OBERT

Ettore Obert ci ha lasciato quasi in punta di piedi, con la signorile appartata riservatezza dell'uomo mite, gentile e peraltro fermo, fermissimo nell'affrontare le asperità di una vita che non gli fu sempre amica e nel rivendicare, valore a Lui forse più caro di tutti, la propria autonomia e libertà, spirituale ed intellettuale.

Questa libertà Ettore se l'era ritagliata, oserei aggiungere conquistata, alla dura ma formidabile scuola in cui Egli, come chi scrive, era cresciuto nel primo dopoguerra: io più anziano di lui di qualche anno e perciò per ragioni anagrafiche già direttamente coinvolto nelle scelte drammatiche che gli anni 1943 - 45 avevano imposto alla mia classe, il 1925; entrambi però egualmente segnati da quella voglia di "rinascere", di (ri)vivere, di crescere, di essere noi stessi che il calor bianco delle vicende belliche e della spietata occupazione ci aveva instillato. Ed entrambi - il caso ci aveva portato a vivere nello stesso stabile di Via dei Mercanti 2 - segnati dalla presenza, diciamo pure un po' ingombrante ma certo tonificante, di genitori dalla personalità fortissima, dai quali molto si imparava ma dalla cui tutela non era agevole liberarsi.

Appartenevano, Gino Obert senior (e sul versante civilistico mio padre Valerio Cottino) a quella stirpe di personaggi a tutto tondo - i Villabruna, i Dagasso, i Fiasconaro, i Barosio, i Negretti, i Weigmann,

i Zola, i Brosio, e a ridosso di essi i Delgrosso, i Giusiana e i Livio Bianco - che avrebbero scritto pagine per molti aspetti irripetibili nella storia dell'avvocatura torinese, di cui forse si è persa la traccia e financo la memoria.

Erano uomini saldi come rocce, duellanti senza risparmio di colpi, e tuttavia animati, pur nelle contraddizioni, negli eccessi e nelle difficoltà di anni spesso aspri ed ingrati, da un profondo senso della funzione e dei compiti dell'avvocato: in cui il sacro fuoco della passione si coniugava con il rispetto cavalleresco, un po' all'antica, dell'avversario, con il rigore deontologico, con l'eleganza della parola e dello scritto.

Fu quello il Suo, il nostro, apprendistato: che apriva grandi orizzonti ma non faceva sconti né consentiva scorciatoie. Come senza sconti né scorciatoie erano gli studi universitari.

La Facoltà di Giurisprudenza di Torino attraversava allora uno dei momenti alti del suo ultrasecolare cammino, per la presenza di docenti e maestri eccezionali come Giuseppe Grosso, Norberto Bobbio, Mario Allara, Paolo Greco, Francesco Antolisei.

I cinque esami biennali, diritto civile, diritto romano, diritto penale, diritto amministrativo, storia del diritto italiano, cui si aggiungeva il non indolore scoglio di diritto commerciale, costituivano, in varia misura, altret-

tanti severi, ponderosi e sudati banchi di prova per i neofiti del diritto.

Di quella Facoltà Ettore Obert fu allievo brillantissimo; sicché, giovane laureato in diritto penale (a ventun'anni nel 1949), fu subito accolto quale assistente volontario dal poderoso gruppo di studiosi che si stava formando attorno a Francesco Antolisei.

Da esso avrebbe spiccato il volo verso la professione forense: non senza però affiancare, fatto non così usuale, alle prime esperienze nello studio paterno, un anno di pratica civilistica. Perché anche questa fu una caratteristica di Ettore: la serietà, che lo in-



duisse a consolidare - noi lavorando fianco a fianco in un clima di lieta amicizia - le Sue conoscenze di diritto privato, quasi a prefigurare, mi piace immaginarlo, quella Sua futura specializzazione sui temi della responsabilità del professionista che sarebbe stato un punto di eccellenza nel suo “mestiere” di avvocato.

Non sono un *laudator temporis acti*. Penso che ogni successiva ventata

generazionale porti con sé energie innovative, apra pagine inedite all'inarrestabile progredire degli eventi e delle trasformazioni del mondo e della società, anche quindi del modo come si esercitano le attività forensi. Sono però altrettanto convinto che chi succhiò il latte di quelle lontane “botteghe” abbia introitato e portato con sé i germi di idee e di modelli - di onestà, correttezza, indipendenza di giudizio, dedizione professionale

ed impegno civile - che, per mutate e adattate che possano essere, val la pena conservare e quanto possibile trasmettere.

Ebbene, Ettore Obert è stato, di quelle idee e di quei modelli, di quell'insegnamento di stile e di attitudine, un degno continuatore.

Così desidero ricordarlo e rendergli affettuosamente omaggio.

Gastone Cottino



RICORDO DI ANGELO FORMICA

L'Avvocato Angelo Formica ci ha lasciato pochi giorni fa: aveva appena compiuto 90 anni.

Gli sono stato vicino per oltre 15 anni, condividendo lo studio con Lui e con l'Avvocato Simonetti e sono rimasto suo affezionato amico anche quando le esigenze del nostro lavoro ci hanno diviso: era sempre felice di ospitarmi nella sua splendida casa di Revigliasco, e, quando la primavera faceva maturare le ciliege nel suo giardino, lo raggiungevo volentieri anche per gustare un bicchiere del costosissimo vino che si vantava, con orgoglio, di produrre personalmente dalle viti piantate nel terreno che circondava la sua casa.

Ero legato a Lui da grande affettuosa amicizia: pur operando in diversa materia, a Lui mi sono rivolto con fiducia ogni qual volta la mia giovanile inesperienza richiedeva l'ausilio di una saggezza meditata ed attenta, generosa di utili consigli ma priva di qualsiasi supponenza paternalistica o autoritaria.

Ad Angelo mi legava pure la comune nostalgia del migrante, io da uno sperduto paesino della Basilicata, lui cresciuto nel sole della Sicilia e dell'Africa, a Bengasi, dove aveva trascorso l'infanzia fino alla maturità classica.

Eppure, e questo era per me motivo di ammirazione e di invidia, la sua piena integrazione umana e professionale in Piemonte, non certo agevole soprattutto nei primi anni del dopo guerra, si era compiuta senza alcun trauma: riusciva a comprendere e persino ad

esprimersi in dialetto senza alcuna difficoltà.

Nel suo lavoro era scrupoloso, vigile, corretto con i colleghi e sempre preoccupato di svolgere il mandato conferitogli nel migliore dei modi nell'esclusivo interesse dei clienti le cui ragioni era solito ascoltare a lungo, con pazienza.

Era istruttivo leggere i suoi atti che rispecchiavano in pieno la sua personalità, una scrittura semplice, accessibile, priva di inutili orpelli, eppure profonda ed illuminata da una non comune intuizione e preparazione giuridica.

Era poi davvero avvincente ascoltare il racconto del suo faticoso, difficile peregrinare da profugo con la madre in Italia, quando, dopo la morte del padre caduto in Libia durante l'avanzata degli inglesi, era tuttavia riuscito a laurearsi con ottimi voti ed a superare l'esame di procuratore in Torino, senza mostrare alcun timore reverenziale verso il suo esaminatore, l'inflessibile e severo Presidente dell'Ordine di allora, avvocato Fiasconaro.

Raccontava con simpatia del suo stupore, allorché, in servizio militare a Ceva, da poco reduce dall'Africa, aveva visto per la prima volta cadere la neve.


Neppure la sua permanenza nel Carcere di Torino, dove era stato rinchiuso per il suo rifiuto di arruolarsi nella milizia fascista della repubblica di Salò, ed il timore di essere fucilato avevano scalfito la sua serenità ed il suo ottimismo: conservava come una

reliquia il cucchiaino di legno che gli era stato consegnato dai suoi carcerieri per consumare i magri pasti durante i giorni della sua detenzione e parlava con la solita simpatica leggerezza della sua esperienza, senza pretendere mai di accreditarsi negli ascoltatori in vesti di eroe.

Davvero difficile non riconoscere in lui le virtù che fanno di un uomo, un professionista, un marito ed un padre esempio positivo cui ispirarsi.

Proprio per questo avvertiamo tutti noi colleghi che lo abbiamo conosciuto ed amato il peso della sua scomparsa e comprendiamo il dolore insana- bile della moglie e dei figli ai quali siamo intimamente vicini nel ricordo affettuoso del caro Avvocato Angelo Formica.

Romano Console





RICORDO DI CARLO RUSSO

Carlo Russo è stato segretario del Centro Studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano per tantissimo tempo, ma è stato in realtà molto di più di un segretario: è stato l'anima del Centro Studi, l'instancabile ideatore e organizzatore degli innumerevoli dibattiti e convegni che sono stati fatti in questi anni.

Tanto è vero che a lungo la sezione piemontese del Centro Studi è stata identificata con la persona di Carlo Russo. L'ho conosciuto tanti anni fa quando ero un giovane Pretore del lavoro, ma ho avuto modo di apprezzarne le grandi qualità umane soprattutto nel periodo in cui sono stato presidente del Centro Studi: abbiamo iniziato a darci del tu ed è sorto un rapporto diverso che non era soltanto di carattere professionale perché era fondato sull'amicizia e sulla stima reciproca.

Lui mi diceva che ero un "presidente - collega" perché mi rivolgevo a lui non come si rivolge un giudice a un avvocato, ma con la stessa confidenza che si riserva a un collega. Ma è sempre stato molto rispettoso della diversità del mio ruolo e si è quasi scusato di avere osato regalarmi un libro per Natale.

Quando abbiamo organizzato insieme il convegno nazionale sul "diritto del lavoro sportivo" nell'anno delle Olimpiadi si è preoccupato di ogni particolare, trascinandomi anche in pasticceria per comprare i cioccolatini per i relatori: d'altra parte, me lo ha confidato spesso che gli piaceva di più organizzare i convegni che fare l'avvocato. Conosceva tanta gente ed era stimato da tutti per la sua signorilità e per la sua

correttezza. Era una persona profondamente buona e generosa.

È per questo che quando l'ho ricordato in un recente convegno non sono riuscito a parlare e mi sono commosso.

Marco Buzano

CARLO RUSSO RICORDI COME RONDINI

Era un vulcano.

Il suo cervello era perennemente impegnato a studiare casi particolari ad ideare convegni ed incontri di studio su argomenti sempre più recenti, sempre più nuovi. Ideare e poi organizzare: il titolo, il luogo, il Relatore, lo sponsor, e via così. A me la funzione di spalla. Lui Presidente, io Segretario. Lui Segretario, io Componente del Direttivo. Ha fondato lui l'AGI - Sezione Piemontese.

Ha fondato lui il Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione Piemontese.

Ci si riuniva nel suo studio, prima in via Fabro, poi in via Confienza. Sul tavolo una coppa con le caramelle Leone. Dicevamo che erano vecchie e molli. Lui protestava, e poi rideva. Mi telefonava tantissime volte al giorno.

Perché aveva avuto un'altra idea di convegno; per chiedermi se avevo prenotato la Maxi Aula; per chiedermi di andare in studio da lui per comporre lettere agli iscritti, o locandine. Talvolta lo contrastavo ma, più spesso, mi arrendevo al suo: "Pazzesco!" Era "pazzesco" se non facevamo un Convegno su quell'argomento; era "pazzesco" se qualcuno del Direttivo non capiva, o non condivideva. Vulcanico, iroso, e buonissimo. Tutti abbiamo sempre saputo che - al di là delle litigate, delle



battute, delle "gaffes" (fanciullesche, ingenuie, sornione) - per qualsiasi cosa ci sarebbe stato lui. Quando per l'AGI o per il Centro Studi si andava a Roma, i negozi di giocattoli d'antiquariato erano suoi. Una volta, in attesa dell'orario del treno, mi sono fatta tutto il centro di Roma dietro di lui, trascinando il mio trolley. Da lì, qualcuno di noi dell'AGI mi ha battezzato "la badante di Carlo". Ora non lo sono più, ed il cellulare non squilla tredici volte al giorno.

Dobbiamo organizzare un nuovo Direttivo: ci mancherà la sua vis polemica nei confronti dei "fratelli milanesi", i suoi cinque minuti di silenzio prima del: "pazzesco!", la sua cartella, le sue due o tre proposte (per volta) di Convegni, testi, argomenti.

E le telefonate di Giuliana - dolcissima moglie - che gli ricorda la cena con gli amici.

Ciao Carlo.

Lucia Monacis



RICORDO DI GIANLUCA INNOCENTI

Ho sentito per l'ultima volta Gianluca il venerdì sera, pochi giorni prima che un fato avverso lo strappasse alla vita. Scherzando, come spesso eravamo soliti fare, con la lingua dei Padri, Gianluca commentava le sue giornate di congedo, impiegate tra le cure, il riposo, le passeggiate e, naturalmente, il lavoro - che si era portato con sé, così chiosando: "*Primum vivere, deinde solvere reservas...*". Ricordo questo scambio di battute per dire che Gianluca non pensava alla morte, che pure si stava in silenzio avvicinando e che la Sua vita era piena di progetti, di desideri, di impegni, della volontà di terminare la ristrutturazione di una casa dove andare a vivere con la propria amatissima compagna di tanti anni.

Poi, improvvisa, ha incominciato a raggiungermi da ogni dove, con la rapidità e l'impetuosità che i mezzi della tecnica ci offrono, la notizia della Sua prematura ed ingiusta scomparsa. Prematura perché Gianluca era giovanissimo, ingiusta perché egli aveva già troppo sofferto negli anni passati, colpito dal male nel suo esile fisico, ma mai piegato nella Sua fortissima volontà.

Commentando la notizia della Sua morte nei primissimi momenti successivi all'accaduto, una comune amica mi ha offerto il pensiero più alto, più giusto, meno banale: e, cioè, che Gianluca se n'era andato in silenzio, così come sempre aveva vissuto (e, agiungo, come forse avrebbe voluto).

I classici, che tanto erano cari al Dott. Gianluca Innocenti, ci insegnano che il corpo è tomba dello spirito e che gli uomini sopravvivono essenzialmente tramite le loro opere. Atteniamoci a questo, perché il dolore per la Sua morte è grande. E, quindi, iniziamo con il dire che del Dott. Gianluca Innocenti sopravvivranno, nella memoria degli amici, dei Suoi Colleghi e dei tanti Avvocati di questo Foro che lo hanno incontrato, per ragioni personali e professionali, lo stile sobrio, la pacata affabilità, il rigore logico e di argomentazione, la passione per lo studio, il culto della dedizione alla propria, tanto alta, quanto difficile, professione.

E che gli sopravvivranno certamente i suoi tanti contributi di studio, su riviste e per convegni di settore e, su tutti, almeno sino a che la furia iconoclasta del legislatore non correrà a porre nuovamente mano alla materia, il commentario sulla riforma della procedura per espropriazione immobiliare, da lui compilato in opera collettanea per i tipi di Zanichelli (cap. XXI, pag. 929 e segg.), cui tanto tempo, passione ed impegno aveva dedicato.

Quanto alla Sua attenzione nei confronti dell'avvocatura, anche al di là della leale e puntuale collaborazione nel processo, e di cui ho detto, mi preme ricordare la cooperazione del Dott. Gianluca Innocenti, sempre attenta e generosa, alla preparazione dei nostri corsi di formazione professionale, in uno con i membri della Commissione



scientifica del nostro Ordine territoriale e la sua entusiasta partecipazione a taluni degli appuntamenti da noi organizzati.

Concludo dicendo che la morte del Dott. Gianluca Innocenti è certamente una perdita grave per il nostro Foro, ma che, per coloro i quali gli stati anche amici e sodali, essa appare certamente come l'incomprensibile conclusione di un imperscrutabile disegno: che almeno la terra gli sia lieve.

Alberto Frasca



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.

RENDIAMO
ONORE ALLA STORIA
DI UNA VITA.



GIUBILEO

UN LEADER NEGLI ONORI FUNEBRI

011.8181

24 ORE SU 24

6 AGENZIE IN TORINO

GIUBILEO S.R.L. CORSO BRAMANTE, 56 - TORINO | CORSO BRAMANTE, 58 - TORINO | CORSO TORTONA, 8/D - TORINO
CORSO UNIONE SOVIETICA, 545/C - TORINO | VIA CIBRARIO, 62/C - TORINO | VIA BARLETTA, 35 - TORINO

RIVOLI - CORSO FRANCIA 146/B - TELEFONO 011.95.95.028

LUCIANO MOTO®

FEEL DIFFERENT

OPERAZIONE

50%

La moto che sogni
è già tua
con solo il 50%
del suo prezzo.

Deciderai tra 2 anni
se tenerla o restituircela
senza costi aggiuntivi.

Scopri tutti
i vantaggi
dell'operazione
e scegli subito
la tua moto su:

www.lucianomoto.com

ALCUNI ESEMPI

OPERAZIONE 50%

Moto Nuove



MV AGUSTA BRUTALE 910S
OPERAZIONE 50% 7.595€_{,00}

OPERAZIONE 50%

Scoter Nuovi



YAMAHA TMAX 2011
OPERAZIONE 50% 5.095€_{,00}

OPERAZIONE 50%

Micro Car



CHATENET CH26 MUST
OPERAZIONE 7.763€_{,00}

* Offerta valida solo su veicoli nuovi e usati presenti negli showroom e contrassegnati dall'operazione 50% - Possibilità di finanziare anche senza anticipo TAN massimo 5,95% - TAEG massimo 6,95% - Salvo approvazione della direzione

CASALGRASSO - S.S. Torino / Saluzzo - Tel. 011 97 55 700 - Fax 011 97 55 702

www.lucianomoto.com

Nuova Classe CLS. Ritorna alle origini. Del desiderio.

Consumo combinato (l/100 km): da 7,0 (CLS 350) a 6,0 (CLS 350 CDI).

Emissioni CO₂ (g/km): da 164 (CLS 350) a 159 (CLS 350 CDI).



125!anni di innovazione



Mercedes-Benz

AutoCentauro

Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
Torino Corso G. Cesare, 304 - tel. 011.2604500
www.gestauto.it

Central-Car

Officina Autorizzata Mercedes-Benz
Torino Via Cassini, 46 - tel. 011.5803357

EmmeBiCar

Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
Moncalieri (TO) Corso Trieste, 132 - tel. 011.6536311



“cheese”

*servizi
in piu+*

Il sorriso non sarà più un problema :-)

perché il Reparto di Radiologia dello Studio Medico Mirafiori di Torino e del Poliambulatorio Villa Iris a Pianezza, è attrezzato con apparecchiature di ultima generazione, frutto di importanti investimenti in tecnologia, in linea con le normative di sicurezza europee a favore di pazienti e operatori.

La RM "a cielo aperto" e la TAC sono l'ideale per pazienti sofferenti di claustrofobia.


È possibile effettuare gli esami sia con il Servizio Sanitario Nazionale sia in forma privata.



DENTAL SCAN

La TAC con DentalScan è necessaria per gli interventi di implantologia dentale. Funzionalità e qualità del Servizio sono garantite da Specialisti altamente qualificati.

È attivo il servizio di TC per le arcate dentarie superiore e/o inferiore, con ricostruzione digitale.



per info
011.9682282



Studio Medico Mirafiori Srl - Via Passo Buole 167 e Str. Basse del Lingotto 19/A - Torino
Direttore Sanitario: Dr. Alessandro Bello
www.studiomedicomirafiori.it - E-Mail studiomedico.mirafiori@tin.it

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO
Direttore Sanitario: Dr. Domenico Belfari
www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villia_iris@tin.it